

SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO NUOVO CODICE APPALTI (DLGS 50/2016)

(testo non ufficiale diffuso il 10 febbraio 2017 assieme alla Relazione Illustrativa che si riporta in calce ad ogni articolo)

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante: "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 8;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

CONSIDERATO che la citata legge delega n.11 del 2016 statuisce che "entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo;"

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA il seguente decreto legislativo.

La legge 28 gennaio 2016, n. 11 ha conferito al Governo la delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

In attuazione della suddetta delega il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici.

A quasi un anno dalla sua adozione si rende, ora, necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo dal comma 8 dell'articolo 1 della citata delega, che autorizza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, ad adottare disposizioni correttive e integrative del predetto codice.

Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata.

Lo schema di decreto tiene, in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l'altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall'ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi e dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni. Sono state, altresì, tenute in considerazione le segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP, effettuate nell'ambito della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del codice.

Per quanto riguarda l'iter, il provvedimento viene all'esame preliminare del Consiglio dei ministri, all'esito delle consultazioni effettuate dal DAGL e dell'esame da parte della citata Cabina di regia. Successivamente all'approvazione preliminare, lo schema di decreto sarà inviato al parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato, che dovranno esprimersi entro 20 giorni, e alle competenti commissioni parlamentari, che si esprimeranno entro 30 giorni.

Lo schema di decreto si compone di 84 articoli che, per maggiore chiarezza, utilizzano la tecnica della novella normativa. Alla presente relazione, per consentire una più agevole consultazione, è allegato un testo coordinato risultante da ciascuna novella. Si illustra, di seguito, il contenuto dei singoli articoli.

Art. 1 (Integrazioni e modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti:

“oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicati nei documenti di gara;

oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e indicati nei documenti di gara;”;

b) alla lettera uu), dopo le parole: *“l'esecuzione di lavori”*, sono inserite le seguenti: *“ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori”*;

c) la lettera aaaaa), è sostituita dalla seguente: *“aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere, i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;”*;

d) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti:

“ggggg-bis) «manutenzione», la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

ggggg-ter) «principio di univocità dell'invio», il criterio secondo il quale ciascun singolo dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi e/o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni che devono essere forniti singolarmente una sola volta a un solo sistema informativo che li rende disponibili agli altri sistemi e/o banche dati;

ggggg-quater) «unità progettuale», il mantenimento nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche, spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;

ggggg-quinquies) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento di cui al decreto da adottarsi in attuazione dell'articolo 23, comma 3;”

L'articolo 1 modifica l'articolo 3, del codice introducendo alcune definizioni. In particolare:

- alla lettera a) si inseriscono le lettere oo-bis) e oo-ter) per meglio chiarire cosa si intenda per "lavori di categoria prevalente" e per "lavori di categoria scorporabile", richiamati dall'articolo 48 "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici", dall'articolo 89, comma 11, "Avvalimento" e dall'articolo 105 "Subappalto". Ciò in considerazione dell'esigenza di fornire alle stazioni appaltanti e agli operatori economici regole certe e univoche per l'omogenea applicazione delle disposizioni del codice in tema di individuazione di particolari tipologie di lavori. Le definizioni sono mutate dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e dall'articolo 13 della legge n. 109 del 1994. In tal modo si chiarisce se la prevalenza di una categoria sia da individuare sulla base di un criterio quantitativo o su un criterio di apprezzamento funzionale e come debbano essere individuate le categorie scorporabili diverse dalle categorie super specialistiche;

- alla lettera b) si interviene sulla definizione di "concessione di lavori", chiarendo che essa ricomprende tutte le tipologie di concessioni di lavori, ivi comprese la concessione di progettazione nei vari livelli ed esecuzione; in tal modo si rende la norma coerente con il disposto dell'articolo 59, comma 1, ultimo periodo, che consente, per gli affidamenti in concessione, il ricorso all'affidamento della progettazione congiunta all'esecuzione;

- alla lettera c) si riscrive la lettera aaaaa) che definisce le "categorie di opere specializzate" come le opere, i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;

- alla lettera d) si introducono le lettere ggggg-bis, ggggg-ter, ggggg-quater, ggggg-sexies, ggggg-septies e ggggg-octies. In particolare:

a) la lettera ggggg-bis, introduce la definizione di "manutenzione", cui numerose disposizioni del codice fanno richiamo, accogliendo una proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In particolare, si chiarisce che la manutenzione consiste nella combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione. Per esigenze sistematiche e di coordinamento, si prevede la necessità del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ovvero dall'articolo 3 "Definizioni degli interventi edilizi" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

b) la lettera ggggg-ter, per esigenze di coordinamento con la modifica apportata all'articolo 213, comma 8, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, introduce la definizione di "principio di univocità dell'invio", quale criterio secondo cui ciascun singolo dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi e/o

banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni che devono essere forniti singolarmente una sola volta a un solo sistema informativo che li rende disponibili agli altri sistemi e/o banche dati. Il combinato disposto delle predette modifiche ha lo scopo di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi in capo agli enti in genere sottoposti alla c.d. molestia statistica, ovvero alla richiesta non coordinata di dati da parte di varie amministrazioni;

- c) la lettera ggggg-quater chiarisce cosa si intenda per "unità progettuale" ora definita come il mantenimento nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche, spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto";
- d) la lettera ggggg-sexies) fornisce la definizione di "documento di fattibilità delle alternative progettuali" definita come il documento di cui al decreto da adottarsi in attuazione dell'articolo 23, comma 3.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 21, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e secondo la tempistica prevista per l'adozione del medesimo"*;
- b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *"Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5."*; conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: *"delle stazioni appaltanti"*, sono inserite le seguenti: *"e programmazione dei lavori pubblici"*;
- c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi, di cui al primo periodo nonché dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e finanze."*;
- d) al comma 8, lettera e), la parola: *"individuandole"* è sostituita dalla seguente: *"individuate"*.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 22 del codice in materia di Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico". In particolare:

- a) alla lettera a) si modifica il comma 1, accogliendo una proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale disposizione, attualmente, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti devono essere pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. Con la modifica introdotta si stabilisce che, per l'attivazione del dibattito pubblico, è sufficiente il "documento di fattibilità delle alternative progettuali", oggetto della modifica di cui all'articolo 23, comma 5, anziché il progetto di fattibilità. Ciò in quanto si ritiene che, ai fini del dibattito pubblico, non occorra che sia stato già elaborato il "progetto di fattibilità", che è già un livello di progettazione complesso ma è sufficiente disporre del "documento di fattibilità delle alternative progettuali" che, proprio in quanto tale, individua e analizza più soluzioni progettuali alternative, compresa la non realizzazione dell'intervento ("opzione zero") e rappresenta pertanto lo strumento più efficace per lo svolgimento del dibattito pubblico senza un eccessivo aggravio di costi;
- b) alla lettera b) si propongono modifiche al comma 2 volte a chiarire che le la disciplina prevista dall'articolo si applica alle opere avviate dopo il decreto attuativo previsto nel medesimo comma e non all'entrata in vigore del codice; ciò per evitare un entrata in vigore retroattiva delle disposizioni in quanto la disciplina è prevista da tale provvedimento attuativo;
- c) alla lettera c) si aggiunge un periodo al comma 2, per precisare che, con il decreto di cui al precedente comma 1, sono stabilite anche le modalità di monitoraggio. Inoltre, si prevede l'istituzione di una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici, monitorandone l'attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- d) alla lettera d), modificando il comma 4, si propone, a fini semplificatori, che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte siano valutate solo in sede di predisposizione del progetto definitivo e non discusse anche in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

Art. 3 (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: *"i progetti di fattibilità"* sono sostituite dalle seguenti: *"i documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 23, comma 5"*;
- b) al comma 2:
 - 1) le parole: *"avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice"* sono sostituite dalle seguenti: *"avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma"*;
 - 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *"Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio. A tal fine è istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi, e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico alla luce delle esperienze effettuate."*;

- c) al comma 4, le parole: *“del progetto definitivo”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle fasi successive di progettazione”* e le parole: *“e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all’opera sottoposta al dibattito pubblico”* sono soppresse.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 22 del codice in materia di Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico". In particolare:

- a) alla lettera a) si modifica il comma 1, accogliendo una proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale disposizione, attualmente, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti devono essere pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. Con la modifica introdotta si stabilisce che, per l'attivazione del dibattito pubblico, è sufficiente il "documento di fattibilità delle alternative progettuali", oggetto della modifica di cui all'articolo 23, comma 5, anziché il progetto di fattibilità. Ciò in quanto si ritiene che, ai fini del dibattito pubblico, non occorra che sia stato già elaborato il "progetto di fattibilità", che è già un livello di progettazione complesso ma è sufficiente disporre del "documento di fattibilità delle alternative progettuali" che, proprio in quanto tale, individua e analizza più soluzioni progettuali alternative, compresa la non realizzazione dell'intervento ("opzione zero") e rappresenta pertanto lo strumento più efficace per lo svolgimento del dibattito pubblico senza un eccessivo aggravio di costi;
- b) alla lettera b) si propongono modifiche al comma 2 volte a chiarire che le la disciplina prevista dall'articolo si applica alle opere avviate dopo il decreto attuativo previsto nel medesimo comma e non all'entrata in vigore del codice; ciò per evitare un entrata in vigore retroattiva delle disposizioni in quanto la disciplina è prevista da tale provvedimento attuativo;
- c) alla lettera c) si aggiunge un periodo al comma 2, per precisare che, con il decreto di cui al precedente comma 1, sono stabilite anche le modalità di monitoraggio. Inoltre, si prevede l'istituzione di una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico del bilancio dello Stato, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici, monitorandone l'attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- d) alla lettera d), modificando il comma 4, si propone, a fini semplificatori, che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte siano valutate solo in sede di predisposizione del progetto definitivo e non discusse anche in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: *“Il predetto decreto prevede altresì l'adozione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di apposite linee guida per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione, come strumento di indirizzo alla progettazione. Tali linee guida tengono conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo. Tale decreto determina altresì il contenuto minimo del quadro essenziale delle stazioni appaltanti.”*;
- b) al comma 5:
 - 1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: *“Il progetto di fattibilità può essere redatto in un'unica fase di elaborazione o in due fasi successive. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.”*;
 - 2) al secondo periodo, le parole: *“Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il progetto di fattibilità, nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati”*;
- c) al comma 6, le parole: *“e geognostiche,”*, sono sostituite dalle seguenti: *“, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,”*;
- d) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.”*;
- e) al comma 16, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: *“Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali edili e degli impianti è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente.”*, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono incorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.”*.

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 23 del codice, proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per meglio proceduralizzare e semplificare la disciplina sulla la progettazione. Tali modifiche, sono propedeutiche a quelle apportate all'articolo 21 nel quale si fa espresso riferimento al documento di fattibilità delle alternative progettuali. In particolare:

- a) si apportano modifiche al comma 3, al fine di definire il contenuto minimo del quadro esigenziale, finalizzato ad assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività nonché alle specifiche esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 5 del predetto articolo 23, chiarendo che il "progetto di fattibilità", pur salvaguardando l'obiettivo irrinunciabile della qualità della progettazione, può essere redatto oltre che in un'unica fase di elaborazione, in due fasi successive, la prima delle quali denominata "documento di fattibilità delle alternative progettuali". Ciò consente di poter ripartire l'impegno economico in due fasi progettuali in considerazione del fatto che come concepito nel nuovo Codice, il progetto di fattibilità costituisce un livello di progettazione molto ampio e complesso, che comporta tra l'altro un notevole dispendio di risorse economiche non sempre disponibili in questa fase. Si propone altresì, sempre al medesimo comma 5, di sostituire alla parola "schemi", la parola "elaborati" riferita agli elaborati grafici del progetto di fattibilità, in quanto si tratta di una dizione più appropriata sotto il profilo tecnico;
- c) la lettera c) apporta una modifica al comma 6 dello stesso articolo 23 volta ad estendere l'ambito delle indagini propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica anche a quelle idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche. Infatti, l'indicazione delle indagini da eseguire non può essere parziale e limitata al solo settore geognostico;
- d) la lettera d) inserisce due periodi al comma 16, volti a prevedere rispettivamente che, per i contratti relativi ai lavori, il costo dei materiali edili è determinato sulla base dei prezzi regionali, aggiornati annualmente e che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso d'asta.

Art. 5 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, primo e secondo periodo, le parole: *"concessioni di lavori pubblici"*, sono soppresse;
- b) al comma 8, secondo periodo, le parole: *"possono essere utilizzati"* sono sostituite dalle seguenti: *"devono essere utilizzati"* e le parole: *" , ove motivatamente ritenuti adeguati "* sono soppresse;
- c) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso."

L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 24 del codice riguardante la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. In particolare:

- a) la lettera a) apporta modifiche al comma 7 per meglio coordinarlo con le disposizioni contenute nell'articolo 59 che consente per gli affidamenti in concessioni il ricorso all'istituto dell'appalto integrato. A tal fine si sopprime il riferimento alle "concessioni di lavori pubblici", laddove si prevede il divieto per gli affidatari di incarichi di progettazione di essere anche affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione;
- b) la lettera b) è volta ad aumentare le tutele economiche dei progettisti, prevedendo l'obbligo e non la facoltà, per le stazioni appaltanti, di utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con decreto del Ministro della giustizia quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento;
- c) la lettera c), anch'essa prevista al fine di aumentare le tutele economiche dei progettisti, modifica il comma 8, introducendo i commi 8-bis e 8-ter. In particolare il comma 8-bis dispone che le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi per l'attività di progettazione e le relative attività tecnico-amministrative, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata; il comma 8-ter introduce il divieto per la stazione appaltante di sostituire il corrispettivo con forme di sponsorizzazione o di rimborso.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea del comma 8, primo periodo, la parola: *"due"* è soppressa;
- b) il comma 13 è sostituito dal seguente: *"13. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera."*;
- c) il comma 15 è sostituito dal seguente: *"15. Le stazioni appaltanti, in caso di opere di rilevante impatto sul territorio, nonché di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, possono ricorrere alla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194, in caso di ritenuta*

eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14."

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 25 del codice in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. In particolare:

- a) la lettera a) corregge un refuso contenuto nel comma 8 che prevedeva "due" fasi della verifica preventiva dell'interesse archeologico, mentre, in realtà si tratta di due successivi livelli di approfondimento;
- b) la lettera b), a fini semplificatori, riscrive il comma 13 prevedendo l'adozione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in luogo di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) la lettera c) riscrive il comma 15 prevedendo che nell'ambito dell'archeologia preventiva, per le opere di rilevante impatto sul territorio nonché le infrastrutture e insediamenti prioritari si possa ricorrere alla procedura semplificata introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14;

Art. 7 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: *"a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di ispezione accreditati, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, da organismi di ispezione, inclusi gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'articolo 38, accreditati per la verifica della progettazione ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;"*;

2) alla lettera b), le parole: *"e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità"*, sono sostituite dalle seguenti: *" , dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'articolo 38, che dispongano di un sistema interno di gestione della qualità certificato, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, da organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021;"*;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: *"6-bis. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il Servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico, ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020;"*;

c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: *"8-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito l'Ente unico nazionale di accreditamento, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'accreditamento e la certificazione di cui ai commi 6 e 6-bis, nonché per la sorveglianza del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici."*

L'articolo 7 introduce modifiche all'articolo 26 del codice in materia di verifica preventiva della progettazione. In particolare:

- a) la lettera a), punti 1) e 2), su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, modifica il comma 6, ampliando le categorie di soggetti con certificazione di qualità abilitati a svolgere l'attività di verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo pari o superiori alla soglia dei 20 milioni di euro, includendo in tale categoria anche gli Uffici tecnici interni qualificati ai sensi dell'articolo 38 e debitamente accreditati. Si introduce, inoltre, la conformità della certificazione del sistema di gestione della qualità degli operatori economici che svolgono attività di verifica per i lavori dalla soglia di cui all'articolo 35 a 20 milioni di euro. Tali modifiche sono ritenute necessarie al fine di meglio specificare la tipologia di organismi, di ispezione cui è demandata la verifica per importi superiori a 20 milioni di euro, facendo corretto riferimento alla normativa comunitaria di settore, nonché di recuperare il sistema di certificazione degli operatori demandati alla verifica per gli importi fra la soglia comunitaria e 20 milioni di euro, al fine di garantirne la qualificazione e competenza. Tale modifica è mutuata dal previgente DPR n. 207 del 2010;
- b) la lettera b) inserisce il comma 6-bis che dispone che, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il Servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee. Tale nuovo comma ripropone i contenuti del previgente articolo 28, allegato XXI, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in merito alle competenze del Servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei lavori pubblici, che, limitatamente alle Amministrazioni dello Stato, si ritiene necessario ripristinare;
- c) la lettera c), infine, inserisce il comma 8-bis che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i criteri e le modalità per l'accreditamento di cui ai precedenti commi 6 e 6-bis, nonché per la sorveglianza del sopra citato Servizio tecnico. Il nuovo comma è proposto al fine di garantire la competenza e credibilità dei soggetti, accreditati o certificati.

Art. 8 (Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: *"1-bis. In caso di appalti basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, non è necessario avviare un nuovo procedimento autorizzativo e approvativo, ma vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle diverse amministrazioni.";*
- b) al comma 3:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: *"sono obbligati a pronunciarsi"* sono inserite le seguenti: *", nel termine di sessanta giorni decorrenti dal termine individuato in sede di conferenza,";*
 - 2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: *"In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete dovranno fornire, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.";*
 - 3) al secondo periodo, dopo le parole: *"localizzazione o al tracciato"* sono inserite le seguenti: *", nonché al progetto di risoluzione delle interferenze";*
- c) al comma 4, le parole: *"di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. La violazione di tali obblighi";*
- d) al comma 5, le parole: *"rilevate"* sono sostituite dalle seguenti: *"anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate";*
- e) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.".*

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 27 del codice in materia di "Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori". In particolare:

- a) la lettera a) inserisce il comma 1-bis volto a prevedere che, in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non sono intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni. La modifica proposta è finalizzata alla semplificazione del processo autorizzativo in tutti quei casi di riappalto, nei quali si sia in assenza di modifiche del progetto. Infine, si propongono, ai commi 3, 4, 5 e 6, alcune modifiche tutte volte a responsabilizzare gli enti gestori nella risoluzione delle interferenze, che sono chiamati a rendere compatibile la gestione con lo sviluppo degli interventi;
- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 3, inserendo un termine di 60 giorni per la pronuncia da parte degli enti sul progetto e sulle relative interferenze, in quanto tale termine non è attualmente individuato dal codice. Inoltre, si propone che gli enti gestori presentino un crono programma di risoluzione delle interferenze in sede di Conferenza di servizi;
- c) la lettera c) modifica il comma 4 introducendo l'obbligo per gli enti gestori delle interferenze, già note o prevedibili, di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza e non più di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate;
- d) la lettera d), propone, al comma 5, una disposizione di coordinamento con le modifiche apportate al precedente comma 4;
- e) la lettera e) modifica il comma 6, al fine di prevedere la responsabilità patrimoniale in capo all'ente gestore per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore, in caso di mancato rispetto del programma di risoluzione delle interferenze.

Art. 9 (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 13 è soppresso.

L'articolo 9 abroga il comma 13 dell'articolo 28 del codice, che era stato impropriamente collocato nell'articolo in esame, che disciplina i contratti misti. Tale disposizione, che prevede che le stazioni appaltanti ricorrano alle procedure in materia di contratti misti di appalto solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo, è stata più correttamente inserita all'articolo 59. Si tratta dunque di una modifica di coordinamento tecnico del codice.

Art. 10 (Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *"Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.";*
- b) al comma 4, la parola: *"codice"* è sostituita dalla seguente: *"articolo"* e dopo le parole: *"le banche dati dell'ANAC"*, sono inserite le seguenti: *", del Ministero dell'economia e delle finanze".*

L'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 29 del codice in materia di trasparenza. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 1 precisando che gli atti oggetto di pubblicazione devono indicare prima dell'intestazione o in calce la data di pubblicazione sul profilo del committente. Stante la previsione del codice di pubblicazione degli atti su più di un profilo (del committente, ANAC, MIT), si chiarisce inoltre che i termini decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente;
- b) la lettera b) modifica il comma 4 prevedendo che l'interscambio delle informazioni di interoperabilità tra le banche dati avvenga anche con il MEF.

Art. 11 (Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato."*
- b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: *"7-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le esecuzioni di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura."*

L'articolo 11, apporta modifiche all'articolo 30 del codice in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare:

- a) alla lettera a) si propone di integrare il comma 4, riportando più correttamente all'interno di tale articolo, che disciplina i principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, la disciplina sulla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, prevista dal codice con riferimento all'istituto del subappalto;
- b) alla lettera b), si inserisce un comma 7-bis, al fine di specificare le modalità con le quali devono essere stipulati i contratti a corpo e a misura, in quanto, pur essendo presenti nel codice le relative definizioni, tale disciplina non è, allo stato, prevista nel codice. Nel nuovo comma, inoltre, si precisa che, per le prestazioni a corpo, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti mentre per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Si prevede, infine, che per le esecuzioni di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Art. 12 (Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: *"Con il medesimo atto sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino all'adozione dell'atto di cui al presente comma si applica l'articolo 216, comma 8."*

L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 31 del codice, recante la disciplina del ruolo e delle funzioni del RUP. In particolare, si propone di riscrivere il comma 5, secondo periodo, in modo da chiarire che, con l'atto dell'ANAC, sono, altresì, determinati l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori e non con il direttore dell'esecuzione del contratto, come previsto attualmente dal codice.

Art. 13 (Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: *"Per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.";*
- b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: *"14-bis. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. Le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e sono proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali di cui al primo periodo dovute per il ritardato adempimento, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. I capitoli e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto."*

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 32 del codice, recante la disciplina delle fasi delle procedure di affidamento. In particolare:

- a) alla lettera a) si introducono elementi di semplificazione per gli affidamenti di appalti di modico importo, prevedendo che, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante possa avviare la procedura di affidamento diretto

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;

b) alla lettera b) si aggiunge un nuovo comma 14-bis, introducendo la disciplina delle penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore, mutuandola dal regolamento previgente, chiarendo che le penali vanno stabilite nel contratto e sono commisurate ai giorni di ritardo nonché calcolate in percentuale dell'importo contrattuale. Si chiarisce inoltre che i capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.

Art. 14 (Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: *"Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:"*;
- b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: *"Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:"*;
- c) al comma 18:
 - 1) al primo periodo, le parole: *"Sul valore stimato dell'appalto"* sono sostituite dalle seguenti: *"Sul valore del contratto di appalto"*;
 - 2) al quarto periodo, le parole: *"di cui all'articolo 106"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'articolo 107"*.

L'articolo 14 apporta alle lettere a) e b) mere modifiche di coordinamento all'articolo 35 del codice sulle soglie di rilevanza comunitaria. La lettera chiarisce che l'anticipazione del prezzo è commisurata al valore del contratto e non al valore stimato dell'appalto. Tale modifica si rende necessaria in quanto l'importo stimato dell'appalto potrebbe essere superiore a quello contrattuale, comportando così sia una eccessiva anticipazione sia una fideiussione troppo onerosa. Inoltre, si apporta una correzione ad un refuso con riferimento all'articolo 106 che è sostituito dal corretto riferimento all'articolo 107.

Art. 15 (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera c), le parole: *"di cui all'articolo 63"* sono soppresse;
- b) al comma 3, le parole: *"di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara"*, sono sostituite dalle seguenti: *"per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le procedure di cui al comma 2"*;
- c) al comma 4, dopo le parole: *"inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,"* sono inserite le seguenti: *"calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,"*;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente: *"5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di carattere generale, verificano esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e quanto previsto dal comma 5, lettera b), dell'articolo 80."*;
- e) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppresi;
- f) dopo il comma 6, è inserito il seguente: *"6-bis. Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono a controlli a campione al fine di verificare l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, in capo agli aggiudicatari. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, la verifica a campione di cui al periodo precedente è svolta, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico."*.

L'articolo 15 apporta modifiche all'articolo 36 del codice tese a semplificare gli affidamenti concernenti i contratti sotto soglia. In particolare:

- a) la lettera a), sopprime l'erroneo riferimento all'articolo 63, in quanto la procedura cui fare ricorso è quella riportata alla lettera c) del comma 2;
- b) la lettera b) è volta a chiarire che le procedure di affidamento per le opere a scomputo sono le procedure ordinariamente previste per tutti gli altri affidamenti;
- c) alla lettera c) si apportano modifiche al comma 4, prevedendo che per le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applicano le modalità di calcolo previste dall'articolo 35, comma 9. Ciò peraltro consente di risolvere anche un *Eu Pilot*;
- d) la lettera d) riscrive il comma 5 prevedendo che, nel caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti, da parte della stazione appaltante, avviene solo sull'aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stessa stazione estendere la verifica anche agli altri partecipanti. Nel caso, inoltre, di affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente il documento di regolarità contributiva e quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera b), in materia di fallimento o liquidazione coatta;

- e) la lettera e) sopprime il primo e il secondo periodo del comma 6 al fine di operare un coordinamento con le modifiche apportate al comma 5;
- f) la lettera f) introduce il comma 6-bis, volto a prevedere che nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti, al fine di verificare l'assenza di motivi di esclusione, procedono a controlli a campione. Si precisa, inoltre, che nei mercati elettronici la verifica a campione è effettuata, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Le modifiche di cui alle lettere d), e) ed f) sono volte a semplificare, pertanto, le procedure per i contratti di piccolo importo, in quanto l'attuale previsione contenuta in ordine alla verifica dei requisiti di carattere generale attraverso la banca dati di cui all'art. 81 risulta poco chiara e non introduce una misura di semplificazione.

Art. 16 (Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e dai soggetti aggregatori"*;
- b) al comma 2, ultimo periodo, le parole *"procedura ordinaria ai sensi del"* sono sostituite dalle seguenti *"procedure di cui al"*;
- c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: *"soggetti aggregatori"* sono inserite le seguenti: *"o a stazioni appaltanti"*;
- d) al comma 6, dopo le parole: *"di una centrale di committenza"* sono inserite le seguenti: *", soggetto aggregatore o stazione appaltante"* e la parola *"qualificata"* è sostituita dalla seguente: *"qualificati"*;
- e) al comma 7 dopo le parole *"Le centrali di committenza"* sono inserite le seguenti: *", i soggetti aggregatori e le stazioni appaltanti qualificati"*;
- f) al comma 8 dopo le parole *"Le centrali di committenza"* sono inserite le seguenti: *", i soggetti aggregatori e le stazioni appaltanti"* e la parola *"qualificate"* è sostituita dalla seguente: *"qualificati"*.

L'articolo 16 apporta modifiche all'articolo 37, tutte finalizzate a semplificare ulteriormente le disposizioni relative alle aggregazioni e alla centralizzazione delle committenze, coordinandole con le disposizioni di cui all'articolo 38, relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti. In particolare le modifiche di cui alle lettere a), c), d) e) ed f) sono volte a chiarire quali sono i soggetti destinatari della disciplina in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, chiarendo che tale disciplina riguarda le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e le stazioni appaltanti qualificati. La lettera b) apporta, invece, una correzione al comma 2, eliminando il riferimento alla procedura ordinaria; ciò al fine di prevedere che l'affidamento a una centrale di committenza per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori tramite la stessa o mediante aggregazione non necessita di evidenza pubblica

Art. 17 (Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, al terzo periodo, la parola *"regionali"* è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari per la qualificazione e li comunicano all'ANAC."*;

b) al comma 4:

- 1) alla lettera a), al punto 4), la parola: *"triennio"* è sostituita dalla seguente: *"quinquennio"* e, dopo il punto 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;

5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3;";

- 2) alla lettera b), dopo il punto 2), è inserito il seguente: *"2-bis) presenza di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione conformi alla norma UNI ISO 37001, certificati da Organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;"*.

L'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 38 del codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. In particolare:

- alla lettera a), al comma 1, si sopprime la parola "regionali", al fine di chiarire che i soggetti qualificati di diritto non sono soltanto quelli regionali ma tutti quelli ricompresi nell'articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014, ossia anche le città metropolitane e gli enti di area vasta. Si chiarisce, inoltre, che le amministrazioni, la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari per la qualificazione e li comunicano all'ANAC. Ciò al fine di meglio chiarire quali siano i soggetti che sono iscritti nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di diritto;

- alla lettera b), punto 1), si propone una modifica al comma 4 volta a consentire alle stazioni appaltanti, ai fini della qualificazione, di far riferimento alle gare svolte nel quinquennio anziché nel triennio, come previsto dal codice. Ciò in quanto l'attuale situazione economica e la conseguente riduzione del numero delle gare renderebbe particolarmente onerosa la

restrizione al solo triennio. Inoltre, mediante l'inserimento dei punti 5-bis e 5-ter si introducono ulteriori requisiti ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Al punto 2), invece, si prevede un ulteriore requisito premiante, integrando la lettera b) del comma 4 dell'articolo 38.

Art. 18 (Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole *"Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"* sono inserite le seguenti: *"e il Ministro dell'economia e delle finanze"*.

L'articolo 18 modifica l'articolo 44, comma 1, prevedendo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto con il quale sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici. Attualmente, l'articolo 44 del codice prevede che le predette modalità siano definite, entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice stesso, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza.

Art. 19 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. Ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio; trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente devono essere quelli maturati direttamente dal consorzio. Solo in quest'ultimo caso, i requisiti del consorzio stabile possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89."*

L'articolo 19, riformulando il comma 2 dell'articolo 47 del codice, mira a superare l'incompleta formulazione della disposizione dedicata alla qualificazione dei consorzi stabili, che potrebbe ingenerare una non corretta interpretazione, in ordine ad un divieto di utilizzo dei requisiti dei consorziati, superato un primo periodo di avviamento. La modifica, sopprimendo il riferimento ai primi cinque anni dalla costituzione del consorzio, introduce la possibilità che, decorsi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, previsti dalla normativa vigente, possono essere quelli maturati direttamente dal consorzio. Inoltre, allo scopo di evitare che sia messa a disposizione di terzi la somma dei requisiti dei singoli consorziati, ossia che altri possano usufruire della qualificazione riservata ai consorzi stabili, è previsto che, solo nel caso in cui il consorzio stabile si qualifichi con requisiti propri, questi possa divenire impresa ausiliaria.

Art. 20 (Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: *"7-bis. E' fatto divieto per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro di incaricare, ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per motivi sopravvenuti e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata."*;
- b) al comma 9, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"in concomitanza o successivamente all'aggiudicazione della gara"*;
- c) al comma 19, primo periodo, dopo le parole: *"imprese raggruppate"* sono inserite le seguenti: *", anche laddove il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,"*;
- d) dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:

"19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara."

L'articolo 20 modifica l'articolo 48 del codice. In particolare:

- a) alla lettera a), si inserisce un comma 7-bis che introduce il divieto per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro di incaricare, per l'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che ciò non sia necessario per motivi sopravvenuti e sempre che la modifica non serva ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione. Tale disposizione apporta elementi di chiarezza alla disciplina inerente i consorzi e si rende necessaria in considerazione del fatto che, nel vigente quadro normativo, non è del tutto pacifico se e in che limite sia possibile per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro incaricare, ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara; essa, tra l'altro, è confortata anche dagli orientamenti interpretativi in materia (cfr. parere Anac AG 49/2013);

- b) alla lettera b) si chiarisce che si può procedere a modificazioni alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti e delle associazioni in partecipazioni, in concomitanza o successivamente all'aggiudicazione della gara;
- c) alla lettera c) viene modificato il comma 19, chiarendo che è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche laddove il raggruppamento si riduca ad un'unica impresa, fermo restando che il soggetto rimanente debba avere i requisiti necessari. Ciò in quanto su tale punto la legislazione vigente non è chiara. Tale precisazione è in linea con l'interpretazione estensiva accolta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in considerazione della funzione della norma che è quella "di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari;
- d) alla lettera d) sono inseriti i commi 19-bis e 19-ter, al fine di precisare che le modifiche soggettive, nei casi di fallimento o di recesso, sono ammesse anche con riferimento ai consorzi nonché nel caso in cui tali modifiche avvengano in fase di gara. Infatti, attualmente non è precisato se le modifiche soggettive nei casi di cui ai commi 17, 18 e 19 siano ammesse anche con riferimento ai consorzi, con particolare riferimento ai consorzi ordinari, ai consorzi stabili ed ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, in quanto i concorrenti ricorrono sovente a tali forme di aggregazione per partecipare alle gare.

Art. 21 (Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: *"possono inserire"* sono sostituite dalle seguenti: *"inseriscono"*.

L'articolo 21 modifica l'articolo 50 al fine di garantire la stabilità occupazionale. Esse introducono - per i servizi ad alta intensità di manodopera, nel rispetto dei principi dell'Unione europea - l'obbligo, e non la possibilità, di inserire nei relativi bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Art. 22 (Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 53, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: *"direttore dei lavori"* sono inserite le seguenti: *“, del direttore dell'esecuzione"*.

L'articolo 22 modifica l'articolo 53 del codice, con riguardo agli appalti segretati, proponendo, in considerazione dell'inserimento nel nuovo codice della figura del direttore dell'esecuzione del servizio, di equiparare questa figura e le sue eventuali relazioni riservate con quella del direttore dei lavori.

Art. 23 (Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 3 è abrogato.

L'articolo 23 abroga il comma 3 dell'articolo 58 del codice, in materia di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. Tale abrogazione si rende necessaria in quanto il nuovo codice eliminando, per motivi di semplificazione, la verifica in corso di gara sulla base di sorteggio di 1/10 dei concorrenti, ha reso superflua la vigenza del predetto comma 3 che prevede che ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti.

Art. 24 (Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al terzo periodo, le parole: *"Gli appalti relativi ai lavori"* sono sostituite dalle seguenti: *"Fatto salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, gli appalti relativi ai lavori"* e, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, locazione finanziaria di cui all'articolo 187. Il divieto di cui al terzo periodo non si applica per le opere i cui progetti preliminari o definitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del presente codice."*;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione o di dialogo competitivo."

1-ter. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all'articolo 63. In tali casi i contratti riportano l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall'affidamento."

L'articolo 24 modifica il comma 1 dell'articolo 59 del codice, in materia di scelta delle procedure, con l'obiettivo di ampliare la possibilità di procedere all'appalto integrato in ossequio a quanto disposto nella legge delega. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 1 del predetto articolo 59 per renderlo coerente con e modifiche introdotte dalla lettera b). Inoltre si chiarisce che nella più ampia definizione di partenariato pubblico privato rientra anche la locazione finanziaria e che il divieto non si estende alle opere i cui progetti preliminari e definitivi siano stati approvati alla data di entrata in vigore del codice;
- b) la lettera b) introduce i commi 1-bis e 1-ter. Il comma 1-bis sostanzialmente riproduce la previsione stralciata dall'attuale articolo 28 del codice prevedendo che le stazioni appaltanti possano ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. La modifica inoltre tiene conto del criterio di delega contenuto nella lettera oo) della relativa legge delega, che prevede l'alternatività dei due criteri tecnologico o innovativo. Il comma 1-ter, invece, prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori quando ricorrano i presupposti di urgenza previsti dal codice, prevedendo che in tali casi i contratti debbano riportare l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall'affidamento.

Art. 25 (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: **"B e C"** sono sostituite dalle seguenti: **"B o C"**.

L'articolo 25 modifica il comma 1 dell'articolo 62 del codice, in materia di procedura competitiva con negoziazione. Tale modifica è volta a chiarire che, nelle procedure competitive con negoziazione, la domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, i due riferimenti B e C sono tra loro alternativi.

Art. 26 (Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 76, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: **"mediante PEC"** sono sostituite dalle seguenti: **"mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale"**.

L'articolo 26 modifica l'articolo 76, comma 3, del codice, introducendo, come modalità di avviso ai concorrenti, l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica e non soltanto la PEC. Si tratta, nello specifico, di una norma di coordinamento con il Codice dell'amministrazione digitale. L'introduzione della nuova disciplina proposta consente da un lato di fornire alle stazioni appaltanti un ventaglio maggiore di mezzi di comunicazione e dall'altro si pone in linea con quanto stabilito in tema di obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici previsto dall'articolo 40 del codice dei contratti pubblici (l'articolo 40 infatti fa espresso riferimento ai mezzi di comunicazione elettronici di cui all'articolo 5 bis del CAD).

Art. 27 (Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: **"Commissione giudicatrice"**;
- b) al comma 1, dopo le parole: **"del miglior rapporto qualità/prezzo"** sono inserite le seguenti: **"o del solo costo, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7"**;
- c) al comma 3:
 - 1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: **"L'ANAC comunica alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta della stessa, l'elenco dei componenti da nominare nel rispetto del principio di rotazione."**;
 - 2) al quarto periodo, dopo le parole: **"affidamento di contratti"**, sono inserite le seguenti: **"per i servizi e le forniture"**; dopo le parole **"all'articolo 35"**, sono inserite le seguenti: **", per i lavori di importo inferiore a un milione di euro"**; dopo la parola **"nominare"**, è inserita la seguente: **"alcuni"** e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: **", escluso il Presidente"**;
- d) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **"La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura."**;
- e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: **"procedura civile"**, sono inserite le seguenti: **", le disposizioni di cui al capo II del titolo primo, libro secondo del codice penale"**;
- f) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: **"Le stazioni appaltanti prima del conferimento dell'incarico accertano il possesso dei suddetti requisiti nonché di quelli indicati nell'atto dell'ANAC di cui all'articolo 78. La verifica negativa o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e il sorteggio di un nuovo esperto."**

L'articolo 27 modifica l'articolo 77 del codice con riguardo alle disposizioni relative alla commissione di aggiudicazione, al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento della commissione stessa. In particolare:

- a) alla lettera a), si modifica l'attuale rubrica dell'articolo con la seguente "Commissione giudicatrice";
- b) la lettera b), modifica il comma 1, ed è volta a precisare che il ricorso obbligatorio alla nomina delle commissioni di gara, previsto nel caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si ha in tutti i casi in cui si applica l'offerta economicamente più vantaggiosa, ivi compresi quelli in cui la valutazione avvenga sulla base del solo costo;
- c) alla lettera c), al fine di una maggiore trasparenza, vengono apportate modifiche al comma 3. In particolare, sono sostituiti il secondo e terzo periodo, e si prevede che l'ANAC comunichi alla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla richiesta della stessa, l'elenco dei componenti delle commissioni, da nominare nel rispetto del principio di rotazione. Inoltre, viene inserita la previsione che la stazione appaltante possa nominare solo alcuni componenti interni, con esclusione del presidente, per i contratti di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolari difficoltà, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
- d) alla lettera d), si modifica il comma 4, prevedendo che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia valutata con riferimento alla singola procedura, ciò in accoglimento di una osservazione del Consiglio di Stato (parere 2 agosto 2016 n. 1767) che ha chiarito che la norma va interpretata in modo meno restrittivo non prevedendo una esclusione automatica del RUP dalle commissioni di gara;
- e) alla lettera e) si modifica il comma 6, introducendo, tra le disposizioni da applicarsi ai commissari e ai segretari delle commissioni, anche quelle di cui al capo II del titolo primo libro secondo del codice penale;
- f) alla lettera f), si inseriscono due nuovi periodi al comma 9, volti a prevedere che le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano il possesso dei requisiti dei commissari e, in caso di verifica negativa o di dichiarazione di incompatibilità dei candidati, comunicano tempestivamente all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo.

Art. 28 (Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: *"l'Albo nazionale"*, sono inserite le seguenti: *" , articolato su base regionale,"*;
- b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: *"1-bis. Con l'atto di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche e invece sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici."*.

L'articolo 28 modifica l'articolo 78 del codice in materia di gestione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici al fine di apportare dei chiarimenti utili per il corretto funzionamento dell'albo e delle commissioni aggiudicatrici. In particolare:

- a) alla lettera a) si propongono modifiche al comma 1 volte a prevedere l'articolazione su base regionale dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di contenere e razionalizzare le spese dovute alle trasferte;
- b) alla lettera b) è introdotto il principio, contenuto in nuovo comma 1 -bis, secondo cui le sedute della commissione di aggiudicazione sono di norma pubbliche, salvo quelle previste per la valutazione delle offerte tecniche o altre specificamente individuate.

Art. 29 (Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: *"5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale all'importanza del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al precedente periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene, in deroga agli articoli 72 e 73, attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara ai sensi dell'articolo 74 comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno."*.

L'articolo 29 prevede l'inserimento del comma 5-bis all'articolo 79 del codice, in materia di fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. La disposizione intende stabilire le modalità operative nei casi di possibile mancato funzionamento o mal funzionamento delle piattaforme di e-procurement. Tale disposizione si rende tanto più necessaria in considerazione della rilevanza che l'utilizzo dei mezzi elettronici andrà assumendo, tenuto conto di quanto previsto in materia di obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione. In particolare, si disciplinano le conseguenze derivanti da tali mancati funzionamenti o mal funzionamenti, in relazione al termine di ricezione delle offerte, al fine di garantire la piena applicazione dei fondamentali principi di cui all'articolo 30 del codice.

Art. 30 (Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all' alinea del comma 1, le parole: *“, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,”* sono soppresse;
- b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: *“motivo di esclusione”* sono aggiunte le seguenti: *“, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,”*;
- c) al comma 3, primo periodo, le parole: *“L'esclusione di cui al comma 1”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'esclusione di cui ai commi 1 e 2”* e, dopo le parole: *“legale rappresentanza,”* sono inserite le seguenti: *“ivi compresi istitori e procuratori generali,”*;
- d) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: *“Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015”* sono inserite le seguenti: *“ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”*;
- e) al comma 5:
 - 1) all'alinea, le parole *“, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,”* sono soppresse;
 - 2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

“f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;”;
 - 3) alla lettera i), dopo la parola: *“ovvero”* è inserita la seguente: *“non”*;
- f) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Nel caso di illeciti diversi da quelli di cui al comma 1, la durata massima dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non può essere superiore a tre anni decorrenti dal definitivo accertamento giudiziale del fatto costituente l'illecito.”*;
- g) al comma 12, dopo le parole: *“e negli affidamenti di subappalto”*, sono inserite le seguenti: *“ovvero ai fini della qualificazione”*
- h) dopo il comma 12 è inserito il seguente: *“12-bis In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 5, lettera g), fino a due anni. Decorso tale periodo l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”*.

L'articolo 30 Si prevedono modifiche all'articolo 80, del codice, che disciplina le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione. Tali modifiche sono proposte al fine di apportare chiarimenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'esclusione, a garanzia della leale concorrenza tra gli operatori economici. In particolare:

- a) le lettere a) ed e) sopprimono la previsione dell'esclusione dell'appaltatore, nel caso di mancanza di requisiti da parte del subappaltatore, in tali casi si applicherà, dunque, la disciplina generale che prevede l'obbligo di sostituzione;
- b) la lettera b) individua con maggiore certezza i soggetti giuridici nei confronti dei quali devono essere effettuate le verifiche, ai sensi della normativa antimafia;
- c) la lettera c) chiarisce che l'esclusione di un operatore economico si riferisce sia alle ipotesi di condanna per i delitti di cui al comma 1 sia alle ipotesi di sussistenza delle cause antimafia di cui al comma 2 del medesimo articolo 80 ed inoltre si chiarisce che l'esclusione è disposta qualora la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita non solo la legale rappresentanza ma anche nei confronti degli istitori e dei procuratori generali;
- d) la lettera d) chiarisce che l'irregolarità contributiva si riferisce anche ai contributi dovuti a enti non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, quali, ad esempio, Inarcassa;
- e) alla lettera e), si apportano modifiche al comma 5. Oltre a sopprimere la previsione dell'esclusione dell'appaltatore, in caso di mancanza di requisiti del subappaltatore, vengono inserite le lettere f-bis.) e f-ter.) volte a prevedere ulteriori cause di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara, quali documentazione o dichiarazioni non veritiere presentate sia nella procedura in corso, sia in procedure precedenti come risultante dall'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC. Si corregge inoltre un refuso alla lettera i);
- f) alla lettera f) si integra il comma 10, prevedendo che la durata massima dell'incapacità di contrattare con la P.A., conseguente alla commissione di illeciti professionali, non può eccedere i tre anni, chiarendo che tale termine decorre dal definitivo accertamento giudiziale del fatto illecito;
- g) alla lettera g) si chiarisce, al comma 12, che le false dichiarazioni o false documentazioni che la stazione appaltante deve segnalare all'ANAC non ineriscono solo alle procedure di gara e agli affidamenti di subappalto ma anche alle dichiarazioni inerenti la richiesta di qualificazione;

h) alla lettera h, si propone l'inserimento di un nuovo comma dopo il comma 12, volto a prevedere che anche le SOA - in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione - ne diano segnalazione all'ANAC che, in caso accerti il dolo o la colpa grave, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dello stesso dalle procedure di gara fino ad un periodo massimo di due anni.

Art. 31 (Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo le parole: *“per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice”* sono inserite le seguenti: *“e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti,”*.

L'articolo 31 modifica l'articolo 81 del codice in materia di documentazione di gara. L'articolo 81, nella sua attuale formulazione, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice, venga acquisita, esclusivamente, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata "Banca dati nazionale degli operatori economici". Con la modifica si propone di estendere l'utilizzo della citata Banca dati anche per le verifiche, in fase di esecuzione del contratto, sulla permanenza dei previsti requisiti. Tale modifica rappresenta, pertanto, una semplificazione per le stazioni appaltanti che accedono in tutte le fasi della procedura ad una sola banca dati.

Art. 32 (Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.”*;

L'articolo 32 modifica l'articolo 82 del Codice in materia di rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova. Tale articolo prevede che le amministrazioni possono esigere dagli operatori economici un rapporto o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità, che attesti la conformità ai requisiti prescritti per l'aggiudicazione dell'appalto. In particolare si apportano modifiche al comma 1, volte a prevedere che l'attestazione delle conformità possa essere rilasciata anche da un organismo autorizzato dagli Stati membri per l'applicazione della normativa europea di armonizzazione. Nel caso in cui la predetta normativa non sia presente, sono utilizzati i rapporti e i certificati rilasciati dagli organismi, secondo quanto previsto dalla legislazione degli Stati membri.

Art. 33 (Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: *“valore stimato dell'appalto,”* sono inserite le seguenti: *“calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso,”*;

b) al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: *“Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.”*;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Le carenze di qualsiasi elemento della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”

d) al comma 10:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: *“E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta.”*;

2) al secondo periodo le parole *“la capacità strutturale e di affidabilità”* sono sostituite dalle seguenti: *“l'affidabilità”*;

3) al terzo periodo le parole *“tre mesi”* sono sostituite dalle seguenti: *“centottanta giorni”*;

4) il quarto periodo è soppresso;

5) il quinto periodo è sostituito dal seguente: *“I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, dell'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.”;*

6) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: *“Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore del presente codice. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore del codice conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.”.*

L'articolo 33 apporta modifiche all'articolo 83 del Codice in merito ai criteri di selezione e soccorso istruttorio. In particolare:

- la lettera a), modifica il comma 5, che prevede, nel caso in cui le stazioni appaltanti richiedano, come requisito, un fatturato minimo annuo, che questo sia calcolato in relazione al periodo di riferimento dell'appalto;
- la lettera b) apporta modifiche al comma 8 volte a chiarire che la società mandataria deve possedere i requisiti previsti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, come peraltro avveniva nella disciplina previgente. Si prevede, inoltre, che nel bando, debba essere indicato in quale misura i requisiti devono essere posseduti dai singoli partecipanti.
- la lettera c) riscrive il comma 9 proponendo un nuovo meccanismo del soccorso istruttorio, con l'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento. L'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento discende da quanto emerso dagli atti di una pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dai quali si evince che tale previsione, presente solo nell'ordinamento italiano, sembrerebbe contraria ai principi di concorrenza previsti dal Trattato;
- alla lettera g) si apportano alcune modifiche al comma 10 riguardante l'istituzione presso ANAC del sistema di rating di impresa. Tali modifiche sono state proposte dalla stessa ANAC alla luce di approfondimenti della disposizione vigente, che come formulata presente alcune criticità applicative. Tali approfondimenti sono stati sviluppati in molteplici tavoli di confronto, rappresentati da numerosi attori del mercato dei contratti pubblici. Le proposte di modifiche tengono conto anche dell'esigenza di evitare qualunque possibile distonia con il divieto di *gold plating*. Le modifiche sono volte, in particolare a rivedere l'attuale esclusivo collegamento del sistema di rating di impresa alla qualificazione, in luogo di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta qualitativa. Si provvede a coordinare correttamente lo strumento con il diverso istituto del rating di legalità, che presenta precisi limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione. Si provvede anche a rivedere gli indicatori costitutivi del rating di impresa, individuandone pochi, facilmente misurabili, oggettivi ed effettivamente espressivi della *past performance* dell'impresa esecutrice. Viene inoltre prorogato il termine per l'adozione delle linee guida sul rating previste nella norma, prevedendo la predetta adozione entro 180 giorni. Ciò in quanto si tratta di attività particolarmente complessa e che richiede un'indagine articolata, coinvolgente diversi soggetti a livello istituzionale.

Art. 34 (Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera b), al primo periodo, dopo le parole *“il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83;”* sono inserite le seguenti: *“il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;”;*

2) la lettera c), è sostituita dalla seguente: *“c) il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per l'attività di esecuzione di lavori, rilasciata da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;”;*

b) al comma 7, lettera a), ultimo periodo, la parola: *“2”* è sostituita dalla seguente: *“due”* e le parole: *“nel triennio antecedente”* sono sostituite dalle seguenti: *“, mediante attività diretta e indiretta, in almeno cinque dei dieci anni antecedenti”;*

c) al comma 8, le parole: *“organismi di certificazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“organismi di attestazione”.*

L'articolo 34 introduce modifiche all'articolo 84 "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici" del codice. In particolare:

- a) alla lettera a) viene modificato il comma 4, alla lettera b), prevedendo che, ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, da parte degli organismi autorizzati, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;
- b) inoltre, si provvede a riscrivere la lettera c) del medesimo comma 4, prevedendo che gli organismi attestino il possesso del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per l'attività di esecuzione dei lavori, rilasciata da soggetto accreditato per tale certificazione a norma del Regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) alla lettera b) si modifica il comma 7, lettera a), correggendo un mero refuso ed estendendo, per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, da tre a cinque anni il periodo di attività documentabile per dimostrare la cifra di affari in lavori. Ciò al fine di tener conto della situazione di grave crisi della domanda di opere pubbliche - e dunque di lavori realizzati da parte delle imprese del settore - aggravatasi in maniera esponenziale proprio nell'ultimo triennio, assicurando, nel contempo, la massima concorrenza nel mercato e facilitando la ripresa economica;
- d) alla lettera c) si provvede a modificare il comma 8, al fine di sostituire le parole: "organismi di certificazione" con le seguenti: "organismi di attestazione", in quanto l'attuale formulazione è affetta da un errore materiale e che il riferimento corretto sia agli

Organismi di Attestazione, oggetto del comma 8, la cui autorizzazione dipende da ANAC mentre per gli Organismi di Certificazione che rilasciano i certificati agli Operatori economici che intendono partecipare ai bandi di lavori non è prevista autorizzazione, bensì l'accreditamento ai sensi del Reg. (CE) n. 765 del 2008, rilasciato dall'Ente unico nazionale;

Art. 35 (Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 85, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole *“nonché all'impresa che la segue in graduatoria,”* sono soppresse.

L'articolo 35 modifica il comma 5, dell'articolo 85 del codice in materia di Documento di gara unico europeo eliminando l'estensione dei controlli, previsti per l'impresa aggiudicataria con riferimento alla documentazione di cui all'articolo 86 "Mezzi di prova" e, se del caso, all'articolo 87 "Certificazione delle qualità", al secondo concorrente in graduatoria. Infatti, la previsione dei predetti controlli, previsti dal codice previgente anche sul secondo concorrente in graduatoria rappresenta un appesantimento procedurale, non richiesto dalle direttive europee.

Art. 36 (Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 è inserito il seguente: *“5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto da ANAC nelle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.”*.

L'articolo 36 inserisce il comma 5-bis all'articolo 86 del codice, rubricato "Mezzi di prova". Tali modifiche sono finalizzate a limitare l'utilizzo di categorie di qualificazione diverse da quelle richieste nel bando di gara. A tal fine si prevede che qualora nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo lo schema predisposto da ANAC, il responsabile unico del procedimento riporti categorie di qualificazione diverse da quelle di cui al bando di gara, avviso o lettera di invito, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 213, comma 13.

Art. 37 (Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: *“, oltre ai lavori prevalenti,”*, sono soppresse;
- b) al terzo periodo, le parole: *“loro esecuzione”* sono sostituite dalle seguenti: *“qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84”*.

L'articolo 37 modifica l'articolo 89, comma 11, del codice, in materia di avvalimento. In particolare:

- a) alla lettera a) sono proposte delle modifiche volte a chiarire che il divieto di avvalimento per le opere super specialistiche si applica indipendentemente dal fatto che esse rientrino o meno nella categoria prevalente. Tale modifiche si rendono opportune in quanto l'attuale comma 11, che prevede il divieto di avvalimento per le opere super specialistiche che rientrino nell'oggetto dell'appalto, oltre ai lavori prevalenti, risulta non di chiara lettura in merito all'applicazione del divieto nell'eventualità che le opere super specialistiche rappresentino la categoria prevalente dell'appalto stesso;
- b) alla lettera b) si propone di prevedere, per le opere di notevole contenuto tecnologico, il riferimento ai requisiti per la qualificazione SOA anziché, come previsto nell'attuale formulazione, ai requisiti di specializzazione per l'esecuzione. Tale modifica è stata proposta in quanto si ritiene più corretto fare riferimento ai requisiti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione SOA in luogo di quelli per l'esecuzione delle opere. Diversamente, si violerebbe il divieto di introdurre nuovi requisiti oltre quelli già oggetto di attestazione SOA.

Art. 38 (Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: *“Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.”*;
- b) al comma 6, le parole: *“riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave”* sono soppresse;
- c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: *“è ridotto del 15 per cento”* sono inserite le seguenti: *“, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo”* ed è inserito, in fine, il seguente periodo: *“In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.”*;

- d) dopo il comma 8, inserire il seguente: *“8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.”.*

L'articolo 38 apporta modifiche all'articolo articolo 93 del codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura. In particolare:

- a) alla lettera a) si inserisce un nuovo periodo al comma 1 finalizzato a specificare che nei casi di affidamenti sotto i 40.000 euro è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie previste nell'articolo;
- b) la lettera b) modifica il comma 6 prevedendo che, ai fini dell'escussione della garanzia, sia sufficiente una condotta imputabile all'affidatario, come previsto dalla disciplina previgente al Codice, senza che ricorrano le condotte connotate da dolo o colpa grave dello stesso; ciò peraltro è coerente con un'osservazione formulata dal Consiglio di Stato.
- c) la lettera c), al pari della lettera a), è volta ad apportare modifiche alla disciplina sulle garanzie al fine di semplificarne l'attuazione. Con tale lettera, che modifica il comma 7, si specificano le modalità di calcolo delle successive riduzioni dell'importo della garanzia, chiarendo che ogni riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente e che anche la riduzione prevista per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra o un'impronta climatica, è cumulabile con quelle previste nei periodi precedenti;
- d) la lettera d), infine, prevede un nuovo comma, dopo il comma 8, volto a chiarire che le garanzie fideiussorie della cauzione provvisoria devono essere conformi allo schema tipo approvato con la procedura di cui all'articolo 103 comma 9.

Art. 39 (Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4:

- 1) alla lettera a), dopo le parole: *“del progetto esecutivo”*, sono aggiunte le seguenti: *“, fatto salvo quanto previsto all'articolo 59”*;
- 2) alla lettera c), le parole: *“di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,”* sono sostituite dalle seguenti: *“di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se”*;

- b) al comma 10, la parola: *“costi”* è sostituita dalla seguente: *“oneri”* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“La stazione appaltante stabilisce il tetto massimo per punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo.”*;

- c) al comma 13, primo periodo, la parola *“legalità”* è sostituita dalla seguente *“impresa”*;

- d) al comma 14, lettera a), secondo periodo, le parole: *“e sono collegate”* sono sostituite dalle seguenti: *“. Le varianti sono collegate”*.

L'articolo 39 modifica l'articolo 95 del codice relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto. In particolare:

- a) la lettera a) apporta modifiche al comma 4, volte a far salvo quanto previsto dall'articolo 59 in materia di scelta delle procedure, laddove si prevede che possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro. Inoltre, alla lettera c), del medesimo comma, si precisa che gli appalti di servizi e le forniture per i quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, sono quelli di importo inferiore a 40.000 euro, nonché quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- b) la lettera b) introduce la previsione che la stazione appaltante debba prevedere il tetto massimo per il punteggio economico, al fine di evitare un ritorno surrettizio al massimo ribasso. La finalità della modifica è quella di evitare modalità di assegnazione dei punteggi che di fatto determinino il surrettizio utilizzo del criterio del minor prezzo per lavori anche di grande rilevanza economica;
- c) la lettera c) apporta una modifica formale al comma 13, sostituendo il termine "legalità" con quello più corretto di "impresa", riferito al rating;
- d) alla lettera d), si modifica la lettera a) del comma 14 prevedendo una correzione formale volta a chiarire che tutte le varianti devono essere collegate con l'oggetto dell'appalto.

Art. 40 (Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2:

- 1) all'alinfa, dopo le parole *“congruità delle offerte è valutata”* sono inserite le seguenti: *“, nei casi in cui siano ammesse almeno dieci offerte,”*;
- 2) alla lettera b), dopo le parole: *“del dieci per cento”*, sono inserite le seguenti: *“rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore”*;
- 3) alla lettera d), dopo le parole: *“in termini assoluti”* sono inserite le seguenti: *“o in termini percentuali”*;

- b) al comma 3, le parole: *“quattro quinti”* sono sostituite dalle seguenti: *“nove decimi”*;

- c) al comma 5:

- 1) alla lettera c), le parole: *“comma 9”* sono sostituite dalle seguenti: *“comma 10”*;
- 2) alla lettera d), le parole: *“ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16”* sono sostituite con le seguenti: *“ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”*;
- d) al comma 8, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: *“Per i lavori, l’esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione appaltante per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se l’appalto non presenta carattere transfrontaliero.”*.

L’articolo 40 modifica l’articolo 97 del codice, in materia di offerte anormalmente basse, apportando delle integrazioni volte, principalmente, a limitare le casistiche che rientrano nell’alea dell’anomalia per mere modalità di calcolo e il ricorso all’esclusione automatica, in maniera da alleggerire il procedimento ed evitare contenziosi. In particolare:

- a) la lettera a) prevede, modificando il comma 2, che quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, l’applicazione dei metodi di calcolo della soglia di anomalia avvenga nel solo caso di almeno dieci offerte ammesse, in quanto, al di sotto di tale numero, l’anomalia non è significativa e apporta una mera correzione formale alle modalità di calcolo in quanto i vari metodi sono espressi uno in valore percentuale e un altro in valore assoluto e non arrotondati entrambi;
- b) la lettera b) introduce, al comma 3, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, una diversa modalità di calcolo finalizzata a ridurre il numero di procedure con offerte anomale, principale motivazione dei ricorsi, con benefici in termini di riduzione dei tempi di affidamento e del contenzioso;
- c) la lettera c), al comma 5 si indica correttamente il riferimento al rinvio delle disposizioni contenute al comma 10 dell’articolo 95, che riguarda i costi aziendali relativi alla sicurezza, anziché al comma 9 come previsto attualmente, e si corregge il riferimento al costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16. Tali tabelle stabiliscono il costo medio orario del lavoro e non il trattamento salariale minimo. La modifica è conforme a quanto previsto dal TAR Lazio nella sentenza n. 12873/2016.
- d) la lettera d), modifica il comma 8 con riguardo alla fissazione della soglia di anomalia per esclusione automatica dalla gara inserendo l’esclusione automatica per appalti di importo pari o inferiori a un milione di euro, tali previsioni riguardano, comunque, gli appalti che non presentino carattere transfrontaliero. Ciò al fine di semplificare le attività connesse alle procedure di gara per appalti di importo limitato di lavori, servizi e forniture, escludendo la verifica obbligatoria dell’offerta anomala.

Art. 41 (Modifiche all’articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 99, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: *“alla Commissione europea, o, quando ne facciano richiesta, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti”*, sono sostituite dalle seguenti: *“alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta”*.

L’articolo 41 propone una modifica all’articolo 99, comma 5, del codice in merito alle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti volta a chiarire che la relazione - redatta dalla stazione appaltante per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione e comunicata alla Cabina di regia - debba essere a sua volta comunicata alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti solo nel caso in cui la relazione sia richiesta. Tale chiarimento è stato suggerito dalla Commissione europea la quale ha ritenuto che il recepimento operato con l’articolo 99 del codice italiano, sebbene non incompatibile con il testo della direttiva 24/2014/UE, “appare troppo stringente”.

Art. 42 (Modifiche all’articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è inserito il seguente: *“3-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico e in possesso di una esperienza almeno quinquennale, possono essere autorizzati a svolgere tali funzioni.”*.

L’articolo 42 modifica l’articolo 101 rubricato “Soggetti delle stazioni appaltanti” del codice, prevedendo l’inserimento di un nuovo comma dopo il 3 che prevede la possibilità di conservare l’incarico, per quei soggetti che, alla data di entrata in vigore del codice, svolgevano la funzione di direttore tecnico. Con tale previsione si consente ai tecnici non laureati delle stazioni appaltanti di continuare a firmare i progetti.

Art. 43 (Modifiche all’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: *“direttore dell’esecuzione del contratto”* sono sostituite dalle seguenti: *“direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture”*;
 - b) al comma 2, secondo periodo, le parole: *“e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell’esecuzione, se nominato”* sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *“Fino all’adozione del citato decreto di cui al comma 8 per i lavori di importo fino a 500.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, il certificato di collaudo è sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e*

non eccedente 1 milione di euro è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.”;

- c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: *“Il collaudo finale”* sono aggiunte le seguenti: *“o la verifica di conformità”* e, al secondo periodo, dopo le parole: *“Il certificato di collaudo”* sono inserite le seguenti: *“o il certificato di verifica di conformità”;*
- d) al comma 4, secondo periodo, le parole: *“non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione”* sono sostituite dalle seguenti: *“nei termini di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;*
- e) il comma 6 è sostituito dal seguente: *“6. Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto. Il compenso spettante per l’attività di controllo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.”;*
- f) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: *“d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.”;*
- g) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, e con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2, le disposizioni di cui al comma 8-bis.”;*
- h) dopo il comma 8, è inserito il seguente: *“8-bis. Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore a 500.000 euro e pari o inferiore a un milione di euro, è facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.”*

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola *“Collaudo”* sono aggiunte le seguenti: *“e verifica di conformità”*.

L'articolo 43 modifica l'articolo 102 del codice in materia di collaudo. Tali modifiche riguardano anche la rubrica che viene ridenominata "Collaudo e verifica di conformità". In particolare:

- a) alla lettera a) si provvede, al comma 1, a sostituire le parole "del direttore dell'esecuzione" con quelle più corrette di: "direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture;
- b) alla lettera b) si provvede a modificare il comma 2, secondo periodo, escludendo la possibilità che il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea, possano essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione. Inoltre, si precisa che fino all'adozione decreto previsto al comma 8, per i lavori di importo fino a 500.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, il certificato di collaudo è sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente un milione di euro, invece, si prevede che sia facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Tali modifiche si rendono necessarie al fine di evitare che nelle more dell'adozione del provvedimento attuativo previsto dal comma 2 dell'articolo 103, del codice, debba essere redatto il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità anche per gli appalti di minore rilevanza economica prevedendo una disciplina che ripropone sostanzialmente quella semplificata previgente;
- c) alla lettera c) si apportano modifiche al comma 3 volte a disciplinare anche la verifica di conformità e il certificato di verifica di conformità;
- d) la lettera d) modifica il comma 4, al fine di allineare il termine per il rilascio del certificato di pagamento a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, che prevede il termine di 30 giorni dalla verifica della prestazione, ovvero un termine superiore, ma solo se pattuito dalle parti in modo espresso e comunque non superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Si precisa, inoltre, che tale modifica, in attesa del decreto ministeriale che definisce il certificato di regolare esecuzione, fa rivivere il contenuto dell'articolo 141 del d.lgs. n. 163 del 2006;
- e) la lettera e) riscrive il comma 6, disciplinando i compensi per i collaudatori della stazione appaltante nell'ambito degli incentivi di cui all'articolo 113 e disciplinando i medesimi compensi per dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Si prevede, inoltre che in caso di carenza di organico si applichino le medesime procedure previste per il supporto al RUP;
- f) alla lettera f) si propone l'inserimento di una nuova lettera al comma 7 prevedendo l'esclusione dall'affidamento di incarichi di collaudo per coloro che hanno partecipato alla procedura di gara;
- g) alla lettera g) si stabilisce, al comma 8, in coordinamento con la modifica apportata nella successiva lettera e), che rientrano nel periodo transitorio, fino alla data di adozione del decreto ministeriale previsto nel medesimo comma 8, le disposizioni contenute nel nuovo comma 8-bis riferite al certificato di regolare esecuzione;

h) alla lettera h) si inserisce al comma 8 un nuovo comma che prevede che in caso di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore a 500.000 euro e pari o inferiore a un milione di euro, è, invece, facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. In questi casi il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La previsione tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, rese in sede di parere sulle linee guida sul direttore dei lavori.

Art. 44 (Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: *"commi 2 e 3"* sono sostituite dalle parole *"comma 3"*;
- b) al comma 9, le parole: *"Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato"* sono sostituite dalle seguenti: *"Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati"*;
- c) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: *"per gli appalti"* sono inserite le seguenti: *"di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti"*.

L'articolo 44 apporta modifiche all'articolo 103 del codice in materia di disciplina delle garanzie definitive. In particolare:

- a) alla lettera a) si provvede a correggere un refuso non inserito in sede di *errata corrige*;
- b) alla lettera b), si modifica il comma 9, al fine di estendere anche alle polizze assicurative la previsione dell'obbligo di conformità ad appositi schemi tipo, attualmente espressamente previsto dalla norma solo per le garanzie fideiussorie. Tale modifica è volta a chiarire che la previsione dell'obbligo di ricorso ad appositi schemi tipo riguarda tutte le forme di garanzia previste dal Nuovo Codice, e quindi sia per le garanzie fideiussorie sia per le coperture assicurative. Nella disposizione vigente si fa riferimento, infatti, solo alle fideiussioni.
- c) la lettera c) apporta delle modifiche al comma 11 volte a specificare che gli appalti per i quali l'amministrazione può non richiedere una garanzia sono quelli per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per gli altri appalti già previsti nel medesimo comma.

Art. 45 (Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 104, comma 10, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: *"senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti"* sono soppresse.

L'articolo 45 apporta modifiche all'articolo 104 del codice in materia di disciplina delle garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore. In particolare la modifica al comma 10, segnalata dal Consiglio di Stato (parere n. 02286/2016), è volta a prevedere il vincolo di solidarietà tra garanti in coerenza con il principio della garanzia a prima richiesta.

Art. 46 (Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: *"di norma"* sono soppresse;
- b) al comma 2:
 - 1) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: *"Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare; per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto."*;
 - 2) al terzo periodo, le parole *"complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture"* sono sostituite dalle seguenti *"dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto"*;
- c) al comma 4, la lettera c) è soppressa; conseguentemente alla lettera b) il segno *";"* è sostituito dal seguente: *":"*;
- d) al comma 5, le parole: *"il trenta per cento dell'importo delle opere"* sono sostituite dalle seguenti: il limite di cui al comma 2, terzo periodo;
- e) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: *"terna di subappaltatori"* sono aggiunte le seguenti: *"prima della stipula del contratto"*; le parole: *"e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"e la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori"* e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *"L'indicazione della terna di subappaltatori non"*

è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.”;

- f) al comma 14, secondo periodo, le parole: *“senza alcun ribasso; la”* sono sostituite dalle seguenti: *“senza alcun ribasso. Il divieto di ribasso sui costi della manodopera deve essere inteso come rispetto dell'obbligo di cui al comma 9, secondo periodo. La”*.

L'articolo 46 modifica l'articolo 105 del codice in materia di subappalto, in modo da superare la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C 406/414. In particolare:

- a) al comma 1, si sopprime la locuzione "di norma" al fine di evitare dubbi interpretativi. Il subappalto infatti è vietato ad eccezione delle deroghe specificatamente previste dal medesimo articolo;
- b) alla lettera b) si modifica il comma 2. In particolare si chiarisce che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e all'importo complessivo del contratto solo nel caso di servizi e forniture. Tale disposizione aveva dato luogo, infatti, a molteplici questioni interpretative e, pertanto, si è scelto di troncare a quella previgente. Inoltre, si prevede che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, chiarendo che, per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto;
- c) la lettera c) sopprime la lettera c) del comma 4, che prevede l'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- d) la lettera d) modifica il comma 5 prevedendo che, per le opere cosiddette "super specialistiche", il limite dell'eventuale subappalto coincide con quello previsto al comma 2;
- e) la lettera e) apporta modifiche al comma 6, volte a spostare l'indicazione della terna dei sub appaltatori al momento della stipulazione del contratto ed introduce tale obbligo solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori. Ciò al fine di consentire l'agevole ricorso all'istituto da parte delle stazioni appaltanti, che vedevano moltiplicarsi i controlli. Si prevede che l'indicazione della terna di subappaltatori non sia obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. In caso, invece, di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, si stabilisce che la terna di subappaltatori vada indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara,
- f) alla lettera f) si modifica il comma 14 al fine di meglio chiarire il divieto di ribasso sui costi della manodopera;

Art. 47 (Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: *“dei prezzi”* sono aggiunte le seguenti: *“o opzioni”*;
- b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: *“Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, tale modifica è consentita se il valore della stessa è al di sotto di entrambi i seguenti valori:”*;
- c) al comma 14, terzo periodo, dopo le parole: *“essa esercita”* sono inserite le seguenti: *“, entro trenta giorni dal ricevimento delle varianti di cui al secondo periodo,”*.

L'articolo 47 apporta modifiche all'articolo 106 del codice, in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia. In particolare:

- a) la lettera a), chiarisce che il riferimento operato da tale articolo alla lettera a), comma 1, va riferito oltre che ai prezzi anche alle opzioni, in aderenza, peraltro a quanto dall'articolo 63 della direttiva 24/2014. La mancata previsione del termine "opzioni" all'interno dell'articolo 106 crea difficoltà operative nell'applicazione della disposizione in quanto sembra consentito solo modifiche collegate a revisioni prezzi, di cui peraltro riesce difficile quantificare preventivamente l'importo. La previsione dell'articolo 106 è inoltre collegata all'articolo 35 il quale prevede che nella determinazione del valore dell'appalto occorre tener presenti anche il valore delle opzioni;
- b) la lettera b) modifica l'alinea del comma 2 volta a disciplinare la variante per errore progettuale, non prevista dal comma 1, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del *de minimis*; ciò al fine di porre rimedio ad un vuoto normativo in materia;
- c) la lettera c) modifica il comma 14 introducendo un termine entro il quale l'ANAC comunica alle stazioni appaltanti l'esito delle verifiche sulle varianti, ciò al fine di semplificare e rendere certi i termini del procedimento relativo alle varianti.

Art. 48 (Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea del comma 3, le parole: *“sentita l'ANAC,”* sono soppresse;
- b) al comma 4, secondo periodo, le parole: *“, sentita l'ANAC”* sono soppresse;

- c) all'alinea del comma 5, le parole *"L'ANAC, sentito il"* sono sostituite dalla seguente: *"Il"* e le parole da: *"nei seguenti casi"* fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: *"nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In tal caso il giudice delegato può richiedere all'ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata."*

L'articolo 48 modifica il comma 110, del codice, recante disposizioni in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione. In particolare:

- a) le lettere a) e b), modificano i commi 3 e 4 eliminando la previsione di sentire l'ANAC, nei casi in cui il giudice delegato autorizzi rispettivamente il curatore del fallimento a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati e l'impresa ammessa al concordato ad eseguire contratti già stipulati;
- b) la lettera c) apporta modifiche al comma 5 volte a prevedere che sia il giudice, e non l'ANAC, a poter subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti; inoltre, nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti sia retributivi sia contributivi dei dipendenti, il giudice delegato può richiedere all'ANAC informazioni in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata.

Art. 49 (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione."*;

- b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione."

1-ter. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese rientrano fra i costi per la sicurezza e non sono soggetti a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.";

- c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole *"e provvede"* sono inserite le seguenti: *"anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto,"*.

L'articolo 49 modifica l'articolo 111 del codice, concernente il controllo tecnico, contabile e amministrativo. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 1 recependo le osservazioni del parere di Stato n. 02282 del 03/11/2016 (Adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016), reso sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida ANAC sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione. La proposta, pertanto, è volta a prevedere, in norma, che l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori è affidato prima all'interno e, qualora non vi siano risorse, all'esterno;
- b) la lettera b) inserisce i commi 1-bis e 1-ter finalizzati a precisare che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con decreto, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione nonché ad inserire tra le spese a disposizione della stazione appaltante in fase di direzione lavori anche quelle per accertamenti di laboratorio e spese per oneri di sicurezza, prevedendo che i criteri per la determinazione dei costi siano stabiliti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- c) la lettera c) modifica il comma 2 prevedendo che il direttore dell'esecuzione, per lo svolgimento delle attività del medesimo comma, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante tenuto conto della complessità dell'appalto.

Art. 50 (Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: *"per la realizzazione dei singoli lavori"* sono sostituite dalle seguenti: *"per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture"*;

- b) al comma 2, le parole: *"le amministrazioni pubbliche"* sono sostituite dalle seguenti: *"le amministrazioni aggiudicatrici"*; dopo le parole: *"importo dei lavori"* sono aggiunte le seguenti: *"," servizi e forniture"*; le parole: *"dipendenti pubblici"* sono sostituite dalle seguenti: *"dipendenti delle stesse"* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale."*

L'articolo 50 modifica il comma 1 dell'articolo 113 del codice, in materia di incentivi per funzioni tecniche. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 1 chiarendo che l'incentivo è previsto anche nel caso di forniture e servizi, oltre che per i lavori;
- b) la lettera b) modifica il comma 2 apportando delle correzioni ad alcuni termini. Si prevede, inoltre, che le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche devono destinare al fondo siano calcolate anche sugli importi contrattuali in caso di ricorso a centrali di committenza. Infine, si prevede che gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. Tale esplicitazione dell'utilizzabilità del fondo a favore delle centrali di committenza assume un rilievo incentivante molto utile per promuoverne la formazione dei dipendenti nei territori.

Art. 51 (Inserimento dell'articolo 113-bis al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. Dopo l'articolo 113, sono inseriti i seguenti:

"Art. 113-bis (Termini di pagamento degli acconti e del saldo)

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori."

L'articolo 51 introduce, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'articolo 113-bis inserisce i termini per l'emissione dei certificati di pagamento in linea con la direttiva ritardi nei pagamenti recepita nel nostro ordinamento.

Art. 52 (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 136, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: ***"possono includere"*** sono sostituite dalla seguente: ***"includono"***.

L'articolo 52 modifica il comma 1 dell'articolo 136 del codice, in materia di applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione, al fine di rendere obbligatoria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto, in capo agli operatori economici nei settori speciali, anche da parte di enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici. Ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza e moralizzazione del mercato.

Art. 53 (Correzione all'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: ***"Europea"*** è sostituita dalla seguente: ***"europea"***.

L'articolo 53 apporta una correzione ad un refuso presente nell'articolo 137 del codice.

Art. 54 (Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ***"Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c)."***

L'articolo 54 modifica l'articolo 140 del codice recante "Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali". Poiché esso prevede l'applicazione a tali settori delle norme previste per i settori ordinari, la modifica è conseguente a quanto previsto al successivo articolo 56, precisando tuttavia che il sotto soglia nei settori speciali è specifico.

Art. 55 (Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 1 è sostituito dal seguente: ***"1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156."***

L'articolo 55 modifica l'articolo 141 del codice rubricato "Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali", sostituendo il comma 1, al fine di individuare le disposizioni da applicare ai concorsi di progettazione dei settori speciali.

Art. 56 (Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. La rubrica del CAPO II è sostituita dalla seguente: ***"CAPO II APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI"***.

2. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, primo periodo, le parole: ***"di cui all'articolo 140"*** sono sostituite dalle seguenti: ***"di cui al presente Capo"***;
- b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.

5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.

5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere altresì applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), e comma 6.

5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.”.

L'articolo 56 modifica l'articolo 142 del codice in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi nei servizi sociali, per risolvere alcune criticità dell'attuale disciplina con particolare riferimento all'applicazione della legislazione di settore, statale e regionale. In particolare si prevede una disciplina specifica per una particolare categoria dei servizi di cui all'allegato IX nei settori ordinari. Si tratta di servizi sanitari e sociali, ivi inclusi quelli forniti da alcune formazioni sociali, per i quali la normativa comunitaria consentiva agli Stati una disciplina semplificata. Si introducono così semplificazioni quanto a programmazione, aggregazione, procedure di aggiudicazione, anche sotto soglia. L'articolo si completa con una normativa di raccordo tra il 142 e il 144.

Art. 57 (Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 147, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: *“sono appaltati”* sono inserite le seguenti: *“, di regola,”*.

L'articolo 57 modifica il comma 4, dell'articolo 147 del codice, in materia di livelli e contenuti della progettazione nel settore dei beni culturali. Tale modifica introduce la possibilità, per i lavori sui beni culturali e quelli di scavo archeologico, di derogare all'obbligo di appaltare sulla base del progetto esecutivo. Ciò in quanto la specialità di tali lavori, richiede livelli progettuali più flessibili.

Art. 58 (Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 148, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 147, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: *“Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.”.*

L'articolo 58 integra il comma 6 dell'articolo 148 del codice, in materia di affidamento dei contratti nel settore dei beni culturali, prevedendo che l'utilizzazione del criterio del minor prezzo per i lavori riguardanti i beni culturali debba riguardare i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro e non sino ad un milione di euro. Tale previsione, che deroga a quanto disposto dall'articolo 95, comma 4, lettera a), si rende necessaria per la specialità di tali lavori, che richiede una maggiore attenzione per l'aspetto qualitativo rispetto a quello economico.

Art. 59 (Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: *“Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5; l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.”* ;

b) al comma 5:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando di concorso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4;*

2) all'ultimo periodo, le parole: *“dell'articolo 24”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'articolo 46”*.

L'articolo 59 modifica l'articolo 152 del codice che specifica l'ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee. In particolare:

a) la lettera a) modifica il comma 4 introducendo, nei concorsi di progettazione, nei casi in cui venga previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la previsione della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali in quanto il documento di fattibilità completo comporta eccessivi oneri sul partecipante che non risulti vincitore;

b) la lettera b) riscrive il secondo periodo del comma 5 al fine di semplificare le procedure di affidamento della progettazione, prevedendo che, nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi devono essere affidati con procedura negoziata al vincitore o ai vincitori del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando di concorso. Si specifica che, in tali casi ai fini del computo della soglia, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato. Infine, sempre al comma 5, è corretto il refuso riguardante i soggetti che possono costituire un raggruppamento temporaneo previsti dall'articolo 46 e non dall'articolo 24 del codice.

Art. 60 (Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 156, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole *“del progetto definitivo”* sono soppresse.

L'articolo 60 apporta delle modifiche all'articolo 156 del codice in materia di concorso di idee. Tali modifiche sono finalizzate a correggere un refuso all'articolo 156, comma 7, mediante la soppressione delle parole "del progetto definitivo", erroneamente riportate prima delle parole "del progetto di fattibilità".

Art. 61 (Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) al primo periodo, dopo le parole: *“di direzione dei lavori,”*, sono inserite le seguenti: *“di direzione dell'esecuzione,”*;

2) al secondo periodo, dopo le parole: *“direzione dei lavori”*, sono inserite le seguenti: *“, direzione dell'esecuzione”*;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: *“di direzione dei lavori,”*, sono inserite le seguenti: *“di direzione dell'esecuzione,”*;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.”*.

L'articolo 61 modifica l'articolo 157 del codice rubricato "Altri incarichi di progettazione e connessi". In particolare, alle lettere a) e b), punto 1), si provvede a estendere, modificando i commi 1 e 2, anche alla "direzione dell'esecuzione" le disposizioni contenute nell'articolo e concernenti gli incarichi di progettazione. Alla lettera b), inoltre, si provvede a modificare il comma 2 prevedendo che gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. Tale modifica è volta ad estendere agli affidamenti di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro, per i quali il codice prevede ora solo la procedura aperta o ristretta, tutte le procedure utilizzabili.

Art. 62 (Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: *“pregiudizio alla pubblica”* sono inserite le seguenti: *“e privata”*;

b) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: *“lettera c),”* sono soppresse;

- 2) al secondo periodo, le parole: *“calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992”* sono soppresse;
- c) al comma 9, dopo le parole: *“di cui al comma 6,”* sono inserite le seguenti: *“di importo pari o superiore a 40.000 euro,”* e dopo le parole: *“ufficiali di riferimento,”* sono inserite le seguenti: *“laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,”*;
- d) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: *“9-bis. Nei casi in cui l'effettiva sussistenza di situazioni di attuale ed estrema urgenza previste dall'articolo 63, comma 2, lettera c), sia connessa ad emergenze di protezione civile e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. I relativi controlli sulle autocertificazioni presentate, ove non effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dando conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti. In ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.”.*

L'articolo 62 modifica l'articolo 163 del codice, in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile. In particolare:

- a) la lettera a) apporta modifiche al comma 1, volte a specificare che i lavori in circostanze di somma urgenza possono essere realizzati per rimuovere lo stato di pregiudizio non solo alla pubblica incolumità ma anche privata;
- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 6, finalizzate ad estendere i casi che costituiscono circostanza di somma urgenza a tutti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e non limitandoli a quelli adesso previsti dalla lettera c) (calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo), eliminando, di conseguenza, il riferimento all'evento calamitoso ai fini della verifica della persistenza di somma urgenza;
- c) la lettera c) modifica il comma 9 al fine di limitare la procedura ivi prevista ai soli appalti pari o superiori a 40.000 euro, precisando ulteriormente i presupposti necessari per il ricorso alla medesima procedura;
- d) la lettera c) aggiunge il comma 9-bis, che prevede che, nei casi in cui l'effettiva sussistenza di situazioni di attuale ed estrema urgenza, che consentano l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, sia connessa ad emergenze di protezione civile e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. In tal caso, si stabilisce che i relativi controlli sulle autocertificazioni presentate, ove non effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dando conto, con adeguata motivazione nel primo atto successivo alle verifiche effettuate sulla sussistenza dei relativi presupposti. In ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Si prevede, infine, che qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

Art. 63 (Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, ultimo periodo, la parola: *“trenta”* è sostituita con la seguente: *“quarantanove”*;
- b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Resta salva, in alternativa, la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.”.*

L'articolo 63 modifica l'articolo 165 del codice, sul rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 2, elevando dal 30 per cento al 49 per cento la quota riferita al contributo pubblico;
- b) la lettera c), modifica il comma 3, introducendo la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento. Il bando di gara, inoltre, può prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale. Le modifiche dei commi 2 e 3, volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati, sia sotto l'aspetto di un maggior contributo pubblico sia sotto l'aspetto di un ampliamento degli strumenti di finanziamento, sono in linea anche con quelle previste all'articolo 180.

Art. 64 (Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, terzo periodo, le parole: *"In sede di offerta"* sono sostituite dalle seguenti: *Prima della stipula del contratto*;
- b) al comma 3 le parole: *"ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e"* sono soppresse.

L'articolo 64 modifica l'articolo 174 del codice in materia di subappalto nelle concessioni, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 105 in materia di subappalto. In particolare:

- a) la lettera a) prevede che gli operatori economici devono indicare una terna di nominativi di subappaltatori prima della stipula del contratto e non in sede di offerta;
- b) la lettera b) propone una modifica al comma 3 in coordinamento a quella apportata nella lettera a), volta a eliminare l'obbligo di dimostrare in sede di offerta l'assenza dei motivi di esclusione in capo ai subappaltatori indicati. Tale verifica va fatta comunque prima della stipula del contratto.

Art. 65 (Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, devono affidare mediante procedura di evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità, una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi alle concessioni, a meno che non siano eseguiti direttamente o non riguardino la manutenzione ordinaria."*;
- b) al comma 3, dopo la parola: *"annualmente"* sono aggiunte le seguenti: *"tenuto conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio"*.

L'articolo 65 modifica l'articolo 177 del codice in materia di affidamenti dei concessionari. In particolare:

- a) la lettera a), in perfetta aderenza con il parere reso dalle competenti commissioni parlamentari e con le osservazioni del Consiglio di Stato, chiarisce che il limite dell'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000, che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria;
- b) la lettera b) modifica il comma 3, al fine di delineare un arco temporale definito per i controlli, prevedendo che la verifica del rispetto del limite dell'ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC, effettuata annualmente, deve tenere conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio.

Art. 66 (Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: *"dal presente codice"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla Parte III del presente codice"*;
- b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: *"2-bis. Per le concessioni autostradali di cui al comma 1 per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale, come definito dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare se tali interventi riguardano opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente."*;
- c) al comma 3, le parole: *"del presente codice"* sono sostituite dalle seguenti: *"della Parte III del presente codice"*;
- d) al comma 4, dopo le parole: *"per l'affidamento della nuova concessione autostradale"* sono inserite le seguenti: *" , in conformità alle disposizioni della Parte III del presente codice"*;
- e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: *"6-bis. Entro il termine di cui al comma 6, il concedente provvede a stipulare con gli attuali concessionari, titolari di concessioni autostradali in scadenza, atti aggiuntivi per la predisposizione della progettazione definitiva di eventuali interventi necessari a garantire o elevare gli standard di sicurezza degli utenti autostradali. Il costo della predetta progettazione, da realizzarsi da parte del concessionario uscente mediante ricorso a procedure di evidenza pubblica, è posto a carico del"*

concessionario subentrante, che provvede alla successiva realizzazione degli interventi stessi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle concessioni di cui al comma 3.”;

f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: *“8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all’articolo 183.”.*

L’articolo 66 propone delle modifiche all’articolo 178 del codice rubricato “Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio” al fine, soprattutto, di prevedere, proprio nel periodo transitorio di passaggio tra un concessionario ed un altro, procedure semplificate volte a garantire gli interventi finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza degli utenti autostradali anche con riferimento all’individuazione della copertura dei costi della relativa progettazione. In particolare:

- a) le lettere a), c) e d) modificano i commi 1, 3 e 4 al fine di prevedere che, per le concessioni autostradali scadute, si proceda alla predisposizione di un bando di gara per l’affidamento della concessione secondo le regole di evidenza pubblica previste dalla Parte III del codice, che riguarda esplicitamente i contratti di concessione, e non tutte le disposizioni del codice, come previsto a legislazione vigente. Ciò al fine di evitare che siano impropriamente utilizzati istituti di affidamento contemplati nella parte IV per prorogare la concessione a favore del concessionario uscente;
- b) la lettera b) provvede a inserire comma 2-bis, il quale stabilisce che, per le concessioni autostradali scadute, per le quali l’attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto a quella di costruzione di opere, o di interventi di manutenzione straordinaria, il concedente può avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale, in particolare se tali interventi riguardano opere di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente. Ciò, in coerenza con le modifiche introdotte all’articolo 23 ed al fine di velocizzare e snellire le procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute e di conseguire significativi risparmi dei costi da sostenere per le attività di progettazione, tenuto conto che si tratta di concessioni prevalentemente di gestione;
- c) la lettera e) introduce il comma 6-bis che stabilisce che, entro il termine di cui al comma 6 (ossia almeno un anno prima della data di scadenza della concessione), il concedente provvede a stipulare con i titolari di concessioni autostradali in scadenza, atti aggiuntivi per la predisposizione della progettazione definitiva di eventuali interventi necessari a garantire o elevare gli standard di sicurezza degli utenti autostradali. Si prevede, inoltre, che il costo della predetta progettazione, da realizzarsi da parte del concessionario uscente mediante ricorso a procedure di evidenza pubblica, è posto a carico del concessionario subentrante, che è tenuto a provvedere alla successiva realizzazione degli interventi stessi. Si chiarisce, infine, che tale disciplina riguarda anche le concessioni di prossima scadenza di cui al comma 3;
- d) la lettera f) aggiunge il comma 8-bis, che prevede che le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso allo strumento della finanza di progetto.

Art. 67 (Modifiche all’articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 6, ultimo periodo, la parola: *“trenta”* è sostituita con la seguente: *“quarantanove”*.

L’articolo 67 modifica l’articolo 180 del codice, in materia di Partenariato pubblico privato. In particolare, all’ultimo periodo del comma 6 si stabilisce che nel contratto di partenariato pubblico privato l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento (anziché al trenta per cento, come attualmente previsto) del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Tali modifiche, come quelle previste all’articolo 165, sono volte a favorire gli affidamenti di concessioni di lavori e servizi attraverso una maggiore appetibilità economica per i privati.

Art. 68 (Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole: *“articolo 95”* sono inserite le seguenti: *“, comma 3”;*
- b) al comma 15, quinto periodo, le parole: *“art.103”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 93”;*
- c) al comma 16, sostituire le parole: *“la locazione finanziaria di cui all’ articolo 187”* con le seguenti: *“tutti i contratti di partenariato pubblico privato”;*

L’articolo 68 modifica l’articolo 183 del codice in materia di finanza di progetto. In particolare:

- a) la lettera a), al comma 4, chiarisce che il riferimento all’articolo 95 è al comma 3, ciò al fine di precisare che il criterio da applicare è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) la lettera b) corregge un refuso al comma 15, riguardante l’articolo relativo alla cauzione;
- c) la lettera c) prevede di sostituire al comma 16 il riferimento alla locazione finanziaria con quello più generale di partenariato pubblico privato. Tale specificazione contribuisce a liberalizzare in maniera più incisiva il mercato del PPP, favorendo soprattutto le pubbliche amministrazioni che non hanno risorse umane specializzate nella programmazione e progettazione di interventi in PPP. Inoltre tale comma si armonizza con l’articolo 3, comma 1, lettera r), che qualifica come promotore ogni operatore economico che partecipa a un contratto di PPP, lasciando presagire che in ogni caso i procedimenti ad iniziativa privata possono applicarsi a tutte le tipologie di contratti di partenariato pubblico privato.

Art. 69 (Modifiche all’articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, al primo periodo, le parole: *“ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico ed economica”* sono sostituite con le seguenti: *“ponendo a base di gara un capitolato prestazionale”;*

- b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: *“nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica”* sono inserite le seguenti: *“approvato dall'amministrazione aggiudicatrice”*.

L'articolo 69 modifica l'articolo 188 del codice sul contratto di disponibilità. In particolare:

- a) la lettera a) modifica il comma 3 prevedendo, al fine di ridurre gli oneri dell'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito della predisposizione del bando di gara, che il bando di gara stesso sia pubblicato ponendo a base di gara, non il progetto di fattibilità tecnico ed economica, ma un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 5, al fine di specificare che il progetto di fattibilità tecnico economico, presentato in sede di gara dall'aggiudicatario, deve essere successivamente approvato dalla stazione appaltante.

Art. 70 (Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al primo periodo, le parole: *“previa presentazione di idonea polizza fideiussoria”* sono sostituite dalle seguenti: *“previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria”* e al secondo periodo, le parole: *“rilasciata con le modalità previste per il rilascio della cauzione provvisoria”* sono sostituite dalle seguenti: *“rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3”*.

L'articolo 70 modifica l'articolo 191 del codice, in materia di disciplina della cessione di immobili in cambio di opere. In considerazione del fatto che la garanzia fideiussoria richiesta resta in essere per tutta la durata dell'appalto e di fatto garantisce la restituzione dell'immobile in caso di inadempimento contrattuale, e addirittura è progressivamente svincolata, non appare opportuno un riferimento generico alle modalità della garanzia provvisoria ma appare preferibile limitare il rinvio ad un aperto richiamo alla possibilità di prestazione della garanzia mediante rilascio della fideiussione da parte dei soggetti indicati dall'articolo 93, comma 3, del codice. A tal fine si propone, al comma 3, di chiarire che è possibile la presentazione di qualsiasi tipo di garanzia fideiussoria, senza limitarla, come attualmente, alla fideiussione assicurativa. Infine, per coerenza letterale si propone di modificare, sempre al comma 3, la frase "previa presentazione di idonea polizza fideiussoria" con "previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria".

Art. 71 (Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: *“L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.”*.

L'articolo 71 modifica l'articolo 192 del codice, rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house". In particolare, si propone di inserire, al comma 1, una disposizione volta a esplicitare nel Codice le modalità con cui opera l'Autorità; tale esplicitazione trova i suoi fondamenti nella necessità di completezza dei dati, del loro aggiornamento, ma nella correlata esigenza di ridurre l'impatto della loro raccolta sia sugli enti che le devono fornire sia sulle risorse disponibili presso l'Autorità, attuando al contempo le previsioni degli articoli 12 e 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 72 (Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera b), le parole: *“con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1”* sono soppresse;
- b) al comma 17, la lettera b) è soppressa;
- c) il comma 18 è sostituito dal seguente: *“18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all'articolo 104.”*.

L'articolo 72 modifica l'articolo 194 del codice recante la disciplina dell'affidamento a contraente generale. In particolare:

- a) la lettera a) è volta a sopprimere al comma 3, lettera b), le parole: "con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1"; ciò al fine di consentire di iscrivere all'albo dei collaudatori e direttori del contraente generale sia soggetti interni alle stazioni appaltanti che esterni. La formulazione attuale facendo riferimento alle modalità di nomina dei RUP limita l'iscrizione ai soli interni.
- b) la lettera b) sopprime la lettera b) del comma 17 per coordinare tale articolo con l'articolo 104 del codice che disciplina la garanzia per la risoluzione e che prevede ipotesi di risoluzione per motivi attribuibili al contraente generale;
- c) la lettera c) sostituisce il comma 18 prevedendo che il contraente generale presti la garanzia di cui all'articolo 104. Anche in questo caso la modifica è volta ad allineare il comma 18 con quanto stabilito dall'articolo 104 del codice. La disciplina della garanzia è infatti contenuta all'articolo 104.

Art. 73 (Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo *“Le stazioni appaltanti non possono comunque procedere ad affidamenti a contraente generale qualora l'importo dell'affidamento non sia superiore a euro 15 milioni di euro.”*.

L'articolo 73 apporta modifiche all'articolo 195 del codice in materia di procedure di aggiudicazione del contraente generale aggiungendo un periodo al comma 1, volto a prevedere una soglia minima per il ricorso all'istituto del contraente generale, fissata ad un importo superiore a euro 15 milioni. Questo per evitare che il ricorso all'istituto per soglie minimali possa concretizzare una elusione della limitazione dell'istituto dell'appalto integrato, limitazione richiesta dalla legge delega.

Art. 74 (Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola **"Ministero"** è sostituita dalla seguente **"Ministro"** e le parole: **"sono disciplinate le modalità"** sono sostituite dalle seguenti: **"sono disciplinati i criteri, i requisiti, le modalità"**;

L'articolo 74 apporta modifiche all'articolo 196 del codice riguardante i Controlli sull'esecuzione e collaudo. Tali modifiche sono finalizzate a correggere un errore materiale in quanto il decreto previsto dal comma 4 che disciplina le modalità di iscrizione all'albo, avendo natura regolamentare, è un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non del Ministero.

Art. 75 (Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, la parola: **"naturale"** è sostituita dalla seguente: **"triennale"**;
- b) al comma 4 le parole **"all'articolo 197"** sono sostituite dalle seguenti: **"all'articolo 83, comma 2. Tali linee guida stabiliscono, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'articolo 84."**.

L'articolo 75 modifica l'articolo 199 del codice recante la disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale. In particolare:
a) la lettera a) propone una modifica del comma 3 volta a precisare il periodo di validità della qualificazione del contraente generale, risolvendo un'incertezza circa la validità della qualificazione del contraente generale e chiarendo che essa ha durata triennale;
b) la lettera b), aggiunge un periodo al comma 4, introducendo la disciplina per il periodo transitorio in cui coesistono le attestazioni di qualificazione adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quella da parte delle SOA. L'ANAC nelle linee guida di cui all'articolo 83 comma 2, dovrà fornire anche i criteri di valutazione degli attestati durante il periodo di coesistenza.

Art. 76 (Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 201, comma 7, ultimo periodo, le parole: **"Si applica il comma 10"** sono sostituite dalle seguenti: **"In relazione al primo DPP non si applica il comma 5; si applica il comma 10"**.

L'articolo 76 apporta modifiche all'articolo 201 del codice, in materia di Strumenti di pianificazione e programmazione. In particolare si modifica il comma 7 precisando che, con riguardo al primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) non si applica il comma 5, ma solo il comma 10.

Art. 77 (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: **"i commi da 2 a 7"** sono sostituite dalle seguenti: **"i commi da 2 a 6"**;
- b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: **"6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. L'attivazione dell'accordo bonario è in ogni caso pregiudiziale per l'esperibilità dell'azione giudiziaria."**.

L'articolo 77 apporta modifiche all'articolo 205 del codice, recante la disciplina dell'accordo bonario per i lavori. In particolare:
a) la lettera a) modifica il comma 1 al fine di correggere un refuso del testo normativo;
b) la lettera b) introduce il comma 6-bis che prevede che l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. Si stabilisce, infine, che l'attivazione dell'accordo bonario è in ogni caso pregiudiziale per l'esperibilità dell'azione giudiziaria.

Art. 78 (Abrogazione dell'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. L'articolo 207 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è soppresso.

L'articolo 78 dispone l'abrogazione dell'articolo 207 del codice, che disciplina il collegio consultivo tecnico. L'abrogazione recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato espresse in sede di parere n. 855 del 1° aprile 2016, che ha rilevato che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisca un sistema alternativo all'accordo bonario né come i due istituti si rapportino tra di loro; pertanto se ne propone la soppressione.

Art. 79 (Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“diversi dall'azione giurisdizionale”*.

L'articolo 79 modifica il comma 1, dell'articolo 208 del codice, in materia di transazione. La modifica è volta a precisare che i rimedi alternativi di risoluzione delle controversie, ivi richiamati, sono quelli diversi dall'azione giurisdizionale.

Art. 80 (Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 211, comma 1, primo periodo, dopo le parole *“esprime parere”* sono inserite le seguenti: *“, previo contraddittorio,”*.

L'articolo 80 modifica il comma 1 dell'articolo 211 del codice, in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC, prevedendo che il parere dell'ANAC su questioni insorte durante lo svolgimento della gara sia espresso "previo contraddittorio". Il suggerimento è coerente con le osservazioni del Consiglio di Stato, che già nell'esame preliminare del codice aveva evidenziato delle criticità chiedendo di procedimentalizzare l'istituto, criticità poi confermate nella fase attuativa.

Art. 81 (Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera h), è inserita la seguente *“h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.”*;

b) al comma 8:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: *“Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.”*;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

“Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice:

- a) il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;*
- b) l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere;*
- c) la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti.”*;

c) al comma 10, l'ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: *“L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81.”*;

d) dopo il comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente: *“17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data di decorrenza di efficacia degli stessi, che non può essere anteriore alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del periodo precedente, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, nonché alle*

procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”.

L'articolo 81 modifica l'articolo 213 del codice riguardante l'Autorità Nazionale Anticorruzione. In particolare:

- a) la lettera a) inserisce, al comma 3, lettera h), prevedendo che l'ANAC, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;
- b) la lettera b) apporta modifiche al comma 8 finalizzate a rendere univoco l'invio delle informazioni ed assicurare la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo, comunque, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza. In particolare si chiarisce che ANAC gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive al fine di rendere univoco l'invio delle informazioni ed assicurare la riduzione degli oneri amministrativi, garantendo, comunque, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza. Si prevede inoltre che l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordino le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1; l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere; la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti;
- c) la lettera c) riscrive l'ultimo periodo del comma 10 prevedendo che l'Autorità stabilisca le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali, dell'attribuzione del rating di impresa, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione. Si stabilisce, infine, che l'Autorità assicuri, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81. Ciò in quanto si ritiene utile recuperare la previsione di chiusura prevista dalla lettera dd) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per legittimare la richiesta di comunicazioni da parte delle stazioni appaltanti delle notizie utili ai fini dell'inserimento nel casellario;
- d) la lettera e) introduce il comma 17-bis volto a superare possibili profili di incertezza legati alla decorrenza di efficacia delle Linee guida ANAC e degli altri strumenti di regolazione flessibile di competenza della stessa Autorità, considerata la rilevanza giuridica ad essi riconosciuta. Si chiarisce la necessità di precisare la data di efficacia degli atti che non può mai essere anteriore alla data di pubblicazione dei medesimi atti nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 82 (Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo le parole: *“di importo superiore ai 50 milioni di euro,”* sono inserite le seguenti: *“prima dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonché, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,”.*

L'articolo 82 apporta modifiche all'articolo 215 del codice rubricato "Consiglio superiore dei lavori pubblici. La modifica chiarisce che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intervenire prima della conferenza di servizi, che conclude il procedimento.

Art. 83 (Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: *“1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.”;*
- b) al comma 4, le parole: *“e titolo XI, capi I e II”* le parole: *“, con esclusione dell'articolo 248,”* sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Fino alla data di adozione delle linee guida previste dall'articolo 23, comma 3, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del*

piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso";

c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *"Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 77, comma 3. La verifica negativa o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e il sorteggio di un nuovo esperto.";*

d) dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

"27-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 197, comma 4, ultimo periodo, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data si applica altresì la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

L'articolo 83 modifica l'articolo 216 del codice sulle disposizioni transitorie e di coordinamento. In particolare:

- a) la lettera a) aggiunge il comma 1-bis allo scopo di precisare che agli interventi relativi alle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo, per i quali era già stata avviata la procedura di VIA alla data di entrata in vigore del nuovo codice, si applica la disciplina previgente, fermo restando che per le procedure di gara si applica la disciplina generale prevista dal codice vigente. Sulla questione si è pronunciata positivamente l'ANAC con la delibera 924 del 7 settembre 2016;
- b) la lettera b) modifica il comma 4, sopprimendo i riferimenti alle disposizioni sui lavori riguardanti i beni culturali, oggetto di altro decreto di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e non del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede, inoltre, che fino alla data di adozione delle linee guida previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, i contratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possano essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La modifica è dettata dalla particolare natura di tali lavori di manutenzione che non riguardando aspetti strutturali non necessitano di una progettazione di tale dettaglio.
- c) la lettera c) apporta modifiche al comma 12 finalizzate a stabilire che le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC fino alla piena interazione dell'Albo istituito presso l'ANAC con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni sui requisiti dei commissari. La verifica negativa o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e per il sorteggio di un nuovo esperto;
- d) la lettera d) stante il mancato coordinamento tra la disciplina transitoria e le norme abrogate inserisce il comma 27-bis che prevede che, fino all'entrata in vigore delle Linee guida sulle classifiche di qualificazione del contraente generale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 186 al 193 del codice previgente provvedendo, altresì, a prorogare le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 189 del medesimo codice in materia di requisiti di ordine speciale.

Art. 84 (Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 217, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la lettera c), è inserita la seguente: *"c-bis) la legge 11 novembre 1986, n.770;"*;
- b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: *"d-bis) l'articolo 14-viciester, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168;"*;
- c) alla lettera rr), le parole: *"13, comma 1, e"* sono sostituite dalle seguenti: *"13, comma 1, 24 e"*;
- d) dopo la lettera ss) è inserita la seguente: *"ss-bis) l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;"*.

L'articolo 84 apporta modifiche all'articolo 217 del codice in materia di abrogazioni. In particolare:

- a) la lettera a) abroga la legge 11 novembre 1986, n. 770, in quanto per il sopra soglia la citata legge n. 770 recante: "Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia" appare superata dall'articolo 65 del codice (partenariato per l'innovazione) e dal richiamo all'articolo 63, comma 3, lettera a) del codice su appalti di forniture aventi ad oggetto prodotti fabbricati a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, e dall'articolo 158, sempre del codice, che dispone su appalti di servizi di ricerca e sviluppo, nonché su appalti pre-commerciali;
- b) la lettera b) abroga l'articolo 14-viciester del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168, in quanto la disposizione contenuta in tale articolo è disciplinata attualmente all'articolo 144 del codice su servizi di ristorazione e buoni pasto;
- c) la lettera c) abroga l'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in quanto la disciplina ivi contenuta è attualmente presente nell'articolo 190 del codice sul baratto amministrativo;
- d) la lettera d) abroga l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto la disposizione ivi contenuta non è conforme al disposto dell'articolo 21, comma 1, del codice; tale disposizione, inoltre, provoca confusione e ambivalenze negli obblighi di programmazione per beni e servizi in quanto l'obbligo di approvazione entro ottobre non trova riscontro con alcuna scadenza della programmazione per gli enti locali.